SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 febbraio 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. **15**.

Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 200l/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, che ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, recante il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Vista la direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, con particolare riferimento agli articoli 58, 59, 60 e 62;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera *a)*;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella riunione del 26 novembre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nel termine previsto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, la lettera *o)* è soppressa;

b) all'articolo 3, comma 1, la lettera *s)* è sostituita dalla seguente:

«*s)* servizio di trasporto internazionale di passeggeri: il servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalità principale è trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno può essere unito a un altro convoglio e/o scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini e destinazioni diverse, purché tutte le carrozze attraversino almeno una frontiera;»;

c) all'articolo 6, comma 1, le parole: «L'utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «L'accesso e l'utilizzo»;

d) all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, le parole: «che legittima l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia,» sono soppresse;

e) all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono pubblicate sul prospetto informativo della rete»;

f) all'articolo 6, comma 2, la lettera *c)* è soppressa;

g) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I servizi internazionali passeggeri, per la parte svolta sul territorio nazionale, sono espletati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99.»;

h) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell'Unione europea hanno il diritto di accesso e di transito sull'infrastruttura ferroviaria per l'espletamento di servizi di trasporto internazionali con gli altri Stati membri dell'Unione europea.»;

i) all'articolo 16, i commi 2 e 4 sono abrogati;

l) all'articolo 16, comma 3, le parole: «internazionale di» sono soppresse;

m) all'articolo 23, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per un periodo di cinque anni» sono inserite le

seguenti: «e sono rinnovabili per periodi uguali alla durata iniziale» e l'ultimo periodo è soppresso;

n) all'articolo 23, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per i servizi che utilizzano un'infrastruttura specializzata, di cui all'articolo 32, che richiede investimenti cospicui e a lungo termine, debitamente motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono avere una durata di 15 anni. Un periodo superiore ai 15 anni è possibile solo in casi eccezionali, segnatamente in presenza di cospicui investimenti a lungo termine, soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali che prevedano un piano di ammortamento pluriennale. In tale caso, le esigenze del richiedente possono rendere necessaria una definizione particolareggiata delle caratteristiche di capacità, inclusi frequenza, volume e qualità dei tracciati ferroviari, che vanno fornite al richiedente per la durata dell'accordo quadro. Il gestore dell'infrastruttura può ridurre la capacità riservata che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della soglia stabilita nell'articolo 35.»;

o) all'articolo 24, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Qualora un richiedente intenda chiedere capacità di infrastruttura al fine di svolgere un servizio di trasporto internazionale di passeggeri di cui all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolamentazione interessati. Per consentire di valutare lo scopo del servizio internazionale nel trasportare passeggeri tra stazioni situate nel territorio nazionale e il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti, l'organismo di regolazione di cui all'articolo 37 si assicura che sia informata l'autorità competente che ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, eventuali altre autorità competenti interessate che hanno la facoltà di limitare l'accesso ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3-*ter*, della direttiva 91/440/CEE, e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso nazionale di detto servizio di trasporto internazionale di passeggeri.»;

p) all'articolo 35, comma 1, le parole: «a tutte le tracce orarie che, per un periodo di almeno un mese, siano state utilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «alle tracce orarie, riferite ad una linea ferroviaria che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata»;

q) all'articolo 35, comma 2, le parole: «può specificare» sono sostituite dalla seguente: «specifica».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Le direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e la direttiva 2001/14/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n. L 75.

Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2003, n. 170, S.O.

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277,è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 1998, n. 187.

La direttiva 91/440/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 24 agosto 1991, n. L 237.

La direttiva 2007/58/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 31/12/2007, n. L. 315.

L'art. 1 e l'allegato B, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recitano:

«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Allegato B

Art. 1, commi 1 e 3

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE(rifusione);

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);

2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;

2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione);

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;

2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.»

Gli articoli 58, 59,60 e 62 della legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O., così recitano:

«Art. 58 (Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale). — 1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l'accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti in termini di capacità finanziaria e professionale che le imprese richiedenti devono possedere ai fini del rilascio della licenza, nonché i servizi minimi che le stesse devono assicurare in termini di servizi complementari all'utenza.

3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri può avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in Italia e, qualora siano controllate, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede all'estero, nei limiti dei medesimi princìpi di reciprocità previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 possono richiedere la conversione dello stesso in licenza nazionale, previa dimostrazione dell'avvio delle attività finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza.

5. Le imprese già in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano già iniziato la loro attività continuano ad avere accesso all'infrastruttura nazionale, ferma restando la necessità di richiedere entro il termine di cui al comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.»

«Art. 59 (Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale). — 1. Dal 1° gennaio 2010, le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso del servizio internazionale, senza il possesso della licenza nazionale di cui all'art. 58, a condizione che la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi. Il rispetto di tale condizione è valutato in base a criteri, determinati con provvedimento dell'Organismo di regolazione di cui all'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, quali la percentuale del volume di affari e di carico, rappresentata rispettivamente dai passeggeri sulle tratte nazionali e sulle tratte internazionali, nonché la percorrenza coperta dal servizio.

2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, può essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti autorità pubbliche titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei prezzi dei biglietti e relative modalità di

emissione, ubicazione e numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto.

3. L'Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, stabilisce se un servizio ferroviario rispetta le condizioni ed i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e, se del caso, dispone le eventuali limitazioni al servizio, in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta:

a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) del gestore dell'infrastruttura;

c) della o delle regioni titolari del con tratto di servizio pubblico;

d) della impresa ferroviaria che fornisce il servizio pubblico.

4. L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e ne informa tutte le parti interessate, precisando il termine entro il quale le medesime possono richiedere il riesame della decisione e le relative condizioni cui questo è assoggettato.»

«Art. 60 (Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422). — 1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 18:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003";

2) al comma 2, lettera *a)*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi già forniti dalle stesse";

3) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g-*bis*) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui all'articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonché del recupero di produttività e della qualità del servizio reso";

b) all'art. 19, comma 3, lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all'art. 18, comma 2, lettera g-*bis*)".»

«Art. 62 (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188). — 1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3, comma 1, lettera *r)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287";

b) all'art. 6, comma 2, la lettera *a)* è abrogata e alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "limitatamente ai servizi a committenza pubblica";

c) all'art. 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica altresì la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287";

d) all'art. 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalità previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all'art. 20, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di equità, allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonché di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacità";

e) all'art. 17:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: "di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti";

2) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008" sono soppresse;

3) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

"11-*bis*. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera *e)* del comma 5, il relativo prezzo di fornitura è determinato secondo i seguenti principi:

a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale;

b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;

c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;

d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie";

f) all'art. 20:

1) al comma 2, le lettere *g)*, *h)* e *i)* sono abrogate;

2) al comma 5, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis*) servizi di manovra;

c-*ter*) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;

c-*quater*) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura";

3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue società controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie";

4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato";

g) all'art. 23:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "delle tracce orarie richieste" sono inserite le seguenti: "e degli eventuali servizi connessi";

2) al comma 5, al terzo periodo, le parole: ", e comunque non superiore a dieci anni," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un periodo superiore ai dieci anni è possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali";

3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono inserite le seguenti: "e dei servizi connessi";

h) all'art. 24, comma 1, le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'art. 20, comma 2, lettere *b)* e c)";

i) all' art. 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza".»

L'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 2009, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 2007, n. 237, così recita:

«Art. 2. Modifiche all'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria - Procedura di infrazione 2008/2097 - Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - direttiva 2004/49/CE.

1. All'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico."; »

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3.Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "assegnazione di capacità", il processo attraverso il quale vengono esaminate le richieste e definita l'assegnazione della capacità di una determinata infrastruttura ferroviaria;

b) "richiedente", un'impresa ferroviaria titolare di licenza e/o un'associazione internazionale di imprese ferroviarie, ciascuna in possesso di licenza, nonché una persona fisica o giuridica con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario, che stipula apposito "accordo quadro" con il gestore dell'infrastruttura e che non esercita attività di intermediazione commerciale sulla capacità acquisita con lo stesso accordo quadro; sono altresì richiedenti le regioni e le province autonome limitatamente ai servizi di propria competenza;

c) "infrastruttura saturata", una sezione della rete infrastrutturale ferroviaria dove, anche dopo il coordinamento delle diverse richieste di assegnazione di capacità, non è possibile soddisfare pienamente la domanda, anche se solo in determinati periodi temporali di esercizio;

d) "piano di potenziamento della capacità", una misura o una serie di misure con un calendario di attuazione volte a rimediare alle limitazioni di capacità che portano a dichiarare una sezione dell'infrastruttura "infrastruttura saturata";

e) "coordinamento", la procedura in base alla quale il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti cercano di risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacità di infrastruttura confliggenti;

f) "accordo quadro", un accordo di carattere generale giuridicamente vincolante di diritto pubblico o privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore dell'infrastruttura in relazione alla capacità di infrastruttura da assegnare e ai diritti da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio;

g) "impresa ferroviaria", qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;

h) "gestore dell'infrastruttura", soggetto incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e della gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore dell'infrastruttura, anche per parte della rete, possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie vigenti e nel presente decreto;

i) "rete", l'intera infrastruttura ferroviaria gestita da un gestore dell'infrastruttura;

l) "rete ferroviaria transeuropea per il trasporto delle merci", l'infrastruttura per il servizio di trasporto internazionale di merci come individuata nell'allegato I della direttiva 2001/12/CE;

m) "prospetto informativo della rete", un documento in cui sono precisati in dettaglio le regole generali, le scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di definizione e di riscossione dei corrispettivi dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei servizi, nonché quelli relativi all'assegnazione della capacità e che contiene anche ogni altra informazione necessaria per presentare richieste di capacità di infrastruttura;

n) "infrastruttura ferroviaria", l'infrastruttura definita nell'allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) n. 2598/70 del 18 dicembre 1970 della Commissione, che individua il contenuto delle voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del 4 giugno 1970 del Consiglio, ad eccezione dell'ultimo alinea che, ai soli fini del presente decreto, si limita alla formulazione di "Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture";

o) (*soppressa*)

p) "licenza", autorizzazione, valida su tutto il territorio comunitario, rilasciata dalle apposite autorità degli Stati membri a un'impresa che ha sede nel territorio comunitario, con cui viene riconosciuta la qualità di "impresa ferroviaria" e viene legittimato l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia; la licenza può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi;

q) "autorità preposta al rilascio delle licenze", l'organismo incaricato dallo Stato membro di rilasciare le licenze in campo ferroviario. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è l'organismo nazionale incaricato del rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano;

r) "titolo autorizzatorio", il titolo di cui all'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su richiesta delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che consente l'espletamento, sulla rete infrastrutturale nazionale, di tutte le tipologie di servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale, a condizioni di reciprocità qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

s) *servizio di trasporto internazionale di passeggeri: il servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalità principale è trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno può essere unito a un altro convoglio e/0 scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini e destinazioni diverse, purchè tutte le carrozze attraversino almeno una frontiera.*

t) "orario di servizio", i dati che definiscono tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile sull'infrastruttura in questione durante il suo periodo di validità;

v) "capacità", la somma delle tracce orarie che costituiscono la potenzialità di utilizzo di determinati segmenti di infrastruttura ferroviaria;

z) "servizi regionali", i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una o più regioni.»

Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 6. Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

1. *L'accesso e l'utilizzo* dell'infrastruttura ferroviaria è consentito a condizione che ciascuna impresa ferroviaria dimostri:

a) il possesso della licenza di cui all'art. 3, lettera *p)*, fermo restando che in caso di associazione tutte le imprese ferroviarie associate debbono essere titolari di licenza corrispondente al servizio da prestare.

b) la disponibilità in qualsiasi momento del certificato di sicurezza rilasciato, dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria di cui si richiede l'utilizzo, ai sensi dell'art. 10;

c) le imprese ferroviarie che prestano servizi di trasporto ferroviario concludono, in base al diritto pubblico o privato, gli accordi necessari con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata *e sono pubblicate sul prospetto informativo della rete.* Le condizioni alla base di detti accordi sono non discriminatorie e trasparenti.

2. Le imprese ferroviarie che intendono effettuare tutte o alcune delle tipologie di servizi di trasporto di seguito indicate, devono possedere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *r)*:

a)

b) nazionale passeggeri limitatamente ai servizi a committenza pubblica;

c) (*soppressa*).

2-bis. *I servizi internazionali passeggeri, per la parte svolta sul territorio nazionale, sono espletati nel rispetto delle disposizioni di cu all'art. 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99;*

3. In sede di stipulazione degli accordi previsti al comma 1, lettera *c)*, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria accerta che l'impresa ferroviaria sia in possesso di una licenza rilasciata dallo Stato italiano o da altro Stato membro dell'Unione europea.»

Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 16. Diritto di accesso e transito sull'infrastruttura ferroviaria.

1. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell'Unione europea hanno diritto di accesso e di transito sull'infrastruttura ferroviaria per l'espletamento di servizi di trasporto internazionali con gli Stati membri dell'Unione europea.

2. (*Abrogato*).

3. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell'Unione europea, hanno il diritto di accesso all'intera rete ferroviaria nazionale per l'espletamento di servizi di trasporto merci.

4. (*Abrogato*).»

Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 8 luglio 2003, n 188, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 23. Accordi quadro.

1. Nel rispetto degli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, l'accordo quadro di cui all'articolo 22, comma 5, specifica le caratteristiche della capacità di infrastruttura richiesta dal richiedente e a questo offerta per un periodo di norma superiore alla vigenza di un orario di servizio ed a partire dal primo orario di servizio utile, compatibilmente con le procedure individuate per l'assegnazione di capacità nell'articolo 27 e nel prospetto informativo della rete. L'accordo quadro non specifica il dettaglio delle tracce orarie richieste e degli eventuali servizi connessi, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente.

2. Gli accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti o servizi. A tale fine, con riferimento a ciascuna tratta o linea ferroviaria, la quota massima di capacità acquisibile da un singolo richiedente per mezzo di un accordo quadro avente vigenza superiore ad un anno, non può essere superiore al limite che sarà fissato con il decreto ministeriale di cui all'art. 17, comma 11.

3. Sono ammesse modifiche o limitazioni dell'accordo quadro purché finalizzate a consentire un migliore utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

4. L'accordo quadro può prevedere sanzioni per il caso di modifica o di cessazione dello stesso.

5. Gli accordi quadro sono conclusi di regola per un periodo di cinque anni *e sono rinnovabili per periodi uguali alla durata iniziale*. In casi specifici è ammessa una durata maggiore o minore. Un periodo superiore ai cinque anni è motivato dall'esistenza di contratti commerciali specifici, connessi ad investimenti o rischi di particolare rilievo, strettamente connessi all'utilizzazione della capacità acquisita con l'accordo quadro.

5-bis. *Per i servizi che utilizzano un'infrastruttura specializzata, di cui all'articolo 32, che richiede investimenti cospicui e a lungo termine, debitamente motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono avere durata di 15 anni. Un periodo superiore ai 15 anni è possibile solo in casi eccezionali, segnatamente in presenza di cospicui investimenti a lungo termine, soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali che prevedano un piano di ammortamento pluriennale. In tal caso, le esigenze del richiedente possono rendere necessaria una definizione particolareggiata delle caratteristiche di capacità, inclusi frequenza, volume e qualità dei tracciati ferroviari, che vanno fornite al richiedente per la durata dell'accordo quadro. Il gestore dell'infrastruttura può ridurre la capacità riservata che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della soglia stabilita nell'art. 35.*

6. Nel rispetto della riservatezza commerciale, gli aspetti generali di ogni accordo quadro sono comunicati a tutte le parti interessate.

7. Se il richiedente di un accordo quadro non è un'impresa ferroviaria o un'associazione internazionale di imprese ferroviarie, esso dovrà indicare in tempo utile al gestore dell'infrastruttura le imprese ferroviarie o le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che effettueranno per suo conto, almeno per il primo anno di vigenza dell'accordo medesimo, i servizi di trasporto relativi alla capacità acquisita con tale accordo quadro. A tali fini dette imprese ferroviarie o associazioni internazionali d'imprese ferroviarie procedono, ai sensi dell'art. 24, alla richiesta di assegnazione di capacità specifiche, sotto forma di tracce orarie e dei servizi connessi, e successivamente alla stipula del contratto con il gestore dell'infrastruttura, secondo le procedure previste negli articoli 22 e 25 e nel prospetto informativo della rete.

8. Il gestore dell'infrastruttura può stabilire per i richiedenti condizioni volte a tutelare le sue legittime aspettative circa le future entrate e l'utilizzo dell'infrastruttura. Tali condizioni devono essere congrue, trasparenti e non discriminatorie. Esse sono pubblicate, nell'ambito dei princìpi di assegnazione della capacità, nel prospetto informativo della rete e ne è informata la Commissione europea.

9. Le condizioni di cui al comma precedente riguardano esclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria, di livello congruo e proporzionale al livello di attività previsto dal richiedente, e l'assicurazione dell'idoneità a presentare offerte conformi in vista dell'ottenimento della capacità di infrastruttura. Le regioni e le province autonome, fermo restando l'impegno ad utilizzare comunque la capacità richiesta, sono esentate dalla prestazione di garanzia finanziaria.»

Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 24. Richieste di tracce orarie.

1. Le richieste di capacità specifiche di infrastruttura possono essere presentate dalle imprese ferroviarie e dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere *b)* e *c)*.

1-bis. *Qualora un richiedente intenda chiedere capacità di infrastruttura al fine di svolgere un servizio di trasporto internazionale di passeggeri di cui all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolamentazione interessati. Per consentire di valutare lo scopo del servizio internazionale nel trasporto passeggeri tra stazioni situate nel territorio nazionale e il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti, l'organismo di regolazione di cui all'art. 37 si assicura che sia informata l'autorità competente che ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, eventuali altre autorità competenti interessate che hanno facoltà di limitare l'accesso ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3*-ter, *della direttiva 91/440/CEE e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso nazionale di detto servizio di trasporto internazionale di passeggeri.*

2. Il gestore dell'infrastruttura stabilisce per i richiedenti condizioni volte a tutelare le sue legittime aspettative circa le future entrate e l'utilizzo dell'infrastruttura. Tali condizioni devono essere congrue, trasparenti e non discriminatorie. Esse sono pubblicate, nell'ambito dei princìpi di assegnazione della capacità, nel prospetto informativo della rete e ne è informata la Commissione europea.

3. Le condizioni di cui al comma 2 riguardano esclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria, di livello congruo e proporzionale al livello di attività previsto dal richiedente, e l'assicurazione dell'idoneità a presentare offerte conformi in vista dell'ottenimento della capacità di infrastruttura.»

Il testo dell'art. 35 del citato decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 35. Utilizzo delle tracce orarie.

1. Il gestore dell'infrastruttura impone, in particolare in caso di infrastruttura saturata, la rinuncia *alle tracce orarie, riferite ad una linea ferroviaria che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata* al di sotto della soglia minima fissata nel prospetto informativo della rete, a meno che la causa sia riconducibile a fattori di carattere non economico che sfuggano al controllo degli operatori.

2. Nel prospetto informativo della rete, il gestore dell'infrastruttura *specifica* le condizioni in base alle quali si terrà conto dei precedenti livelli di utilizzo delle tracce orarie nella determinazione delle priorità nella procedura di assegnazione di capacità.»

10G0029

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 2010.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Rosarno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 15 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2010;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 288

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2008, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa di una manifestata disaffezione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Infatti, come rilevato dal Prefetto di Reggio Calabria con relazione in data 12 gennaio 2010 che costituisce parte integrante della proposta, nonostante il notevole impegno profuso dall'organo commissariale per il recupero del prestigio e della credibilità dell'amministrazione comunale, le attività istituzionali dell'ente civico continuano a riflettersi in un contesto socio-economico in grado di esprimere una capacità di interferenza e di condizionamento che rallenta l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento. Vengono peraltro evidenziati, in vista della prossima campagna elettorale, preoccupanti segnali di avvio della formazione di alcuni movimenti politici composti da personaggi molto vicini ad ambienti malavitosi che negli anni hanno instillato nel contesto ambientale un vincolo di assoggettamento ed intimidazione. L'effettiva presentazione di tali liste, ove il rinnovo degli organi avvenisse in occasione delle prossime elezioni comunali, rischierebbe di pregiudicare il lavoro svolto dalla commissione straordinaria per restituire l'azione amministrativa dell'ente ad un percorso di legalità ed estraneità ai condizionamenti di tipo mafioso.

Nella menzionata relazione inoltre, nel dare conto dell'intensa attività finora svolta dall'organo straordinario nei diversi settori di competenza dell'amministrazione comunale, viene rappresentato il permanere di una diffusa illegalità ed inefficienza nella struttura amministrativa percepibile da vari fattori oltrechè dalla tangibile presenza di un preoccupante contesto ambientale, elementi che impongono la necessità di mantenere alto il livello di attenzione.

Per quanto attiene l'attività di riorganizzazione dell'ente viene messa in rilievo la necessità di portare a compimento una serie di progetti già avviati, come quello concernente gli ulteriori adempimenti connessi al piano di alienazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare.

In ordine ai lavori di riqualificazione dell'area urbana, l'organo di gestione straordinaria ha messo in rilievo alcuni episodi, come l'abbandono dei lavori da parte della società aggiudicataria non appena assunta la consegna del cantiere, che evidenziano il condizionamento criminale cui sono tuttora sottoposte alcune ditte.

Deve inoltre essere riesaminata, nel suo complesso, l'anomala gestione, condotta dalla precedente amministrazione, dei procedimenti amministrativi concernenti i beni confiscati alla criminalità organizzata, per i quali non è stata formalizzata la relativa trascrizione degli atti di destinazione e conseguentemente non sono state avviate le necessarie procedure per il riutilizzo dei beni.

A seguito di verifiche incrociate con l'Agenzia del demanio, che hanno permesso di appurare l'effettiva consistenza del patrimonio confiscato, è stata accertata la necessità di un intervento di ristrutturazione dei suddetti beni per i quali sono stati richiesti appositi finanziamenti alla Regione Calabria L'esecuzione dei descritti progetti ha richiesto l'avvio di procedure volte a garantire la massima trasparenza, atteso che le ingenti somme necessarie per la realizzazione dei relativi lavori susciterà certamente un forte richiamo per gli imprenditori locali legati ad ambienti controindicati.

Devono inoltre essere portate a termine alcune procedure volte al recupero di entrate tributarie ed extratributarie che, nonostante si siano rivelate di non semplice praticabilità, potrebbero restituire agibilità finanziaria all'ente.

Va infine rilevato che, in considerazione dei recenti disordini posti in essere da parte della comunità straniera e della situazione di grave tensione creatasi con la popolazione di Rosarno, si pone l'esigenza che l'organo di gestione straordinaria prosegua la sua attività di mediazione con la comunità locale.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria), per il periodo di sei mesi, tenuto conto che ove non intervenisse detta proroga, l'ente dovrebbe rinnovare i propri organi nel turno elettorale di imminente svolgimento.

Roma, 27 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

ALLEGATO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROSARNO — PROPOSTA DI APPLICAZIONE DEL COMMA 10 DELL'ART. 143 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

Con D. P. R. 15 dicembre 2008 l'Amministrazione comunale di Rosarno è stata affidata ad una Commissione straordinaria, per la durata di diciotto mesi, che scadranno il 15 giugno 2010.

L'attività svolta dalla Commissione ha certamente consentito di raggiungere risultati nella gestione della cosa pubblica e per il ripristino della legalità.

Tuttavia, poiché l'opera di bonifica e risanamento non sembra ancora completata, così come emerge nell'allegato rapporto della stessa Commissione, si ritiene necessaria la proroga della gestione straordinaria.

Preliminarmente, vale la pena ricordare il contesto di riferimento.

La cittadina di Rosamo, importante snodo ferroviario ed autostradale, si trova al centro di due comprensori, la provincia di Reggio Calabria e quella di Vibo Valentia; è centro agricolo e commerciale, con produzione e lavorazione di agrumi, olio d'oliva e kiwi, ospita ancora famiglie di immigrati di numerose nazionalità,

In tale ambito, la criminalità organizzata tenta d'inserirsi nel flusso finanziario cercando connivenze con il potere politico amministrativo locale; ciò è comprovato da numerose operazioni di polizia ed anche dalla circostanza che. dagli anni novanta, proprio nella Piana sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa ben nove Comuni, tra i quali (D.P.R. 28 gennaio 1992) anche Rosarno.

Attualmente sono gestiti da Commissioni straordinarie i vicini Comuni di Gioia Tauro, San Fernando e Taurianova e da un Commissario straordinario il Comune di Rizziconi, contigui territorialmente.

L'originaria richiesta di scioglimento, seguita alla sospensione degli organi elettivi, disposta con d. p. del 7 ottobre 2008, ... *omissis* ..., era fondata su un duplice ordine di motivi, essenzialmente riferiti al collegamento ... *omissis* ... ed all'andamento ed al funzionamento dei servizi di quell'Ente.

...*omissis*...

La Commissione straordinaria, insediatasi il 20 ottobre 2008, in virtù del D. P. nr. 1632 del 7 ottobre, cui è seguito il D.P.R. del 15 dicembre successivo, con apposita relazione, ha dato conto dell'intensa attività svolta su vari fronti, ma ha anche rappresentato il permanere di una situazione di diffusa illegalità ed inefficienza di quell'Ente, percepibile da vari fattori, oltre che dalla tangibile presenza sul territorio di un'intimidazione ambientale persistente.

Numerosi provvedimenti ed iniziative sono stati posti in essere per migliorare l'organizzazione dell'attività amministrativa delle varie unità operative; è stata svolta un'intensa attività deliberativa, connessa a competenze essenziali per lo Ente e, in quest'ambito, è stato in particolare adottato il Piano di alienazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare, che ha consentito una ricognizione completa del patrimonio comunale; è stato pure arginato il notevole contenzioso, che affligge quel Comune, assicurando la difesa dell'Amministrazione e ponendo in essere procedure per il recupero di crediti; risultano in corso lavori di riqualificazione urbana e notevole impegno è stato pure proftiso relativamente a beni confiscati, assegnati a quel Comune.

Di contro, il percorso per il recupero della legalità e dell'efficienza è ancora lungo; a mero titolo esemplificativo si evidenziano il mancato introito di cospicue risorse, nonché il degrado di quel territorio ed il susseguirsi di atti intimidatori, danneggiamenti, furti, compiuti ai danni del Comune stesso. nonché gravi intimidazioni ... *omissis* ...

Forti stanziamenti dí bilancio per lavori pubblici ed altri finanziamenti con il PON e con il POR Calabria potrebbero risvegliare appetiti da parte delle locali consorterie mafiose.

Il tentativo della Commissione straordinaria di dialogare con la cittadinanza ha cominciato a dare qualche frutto; sono state incoraggiate iniziative di collaborazione avanzate da associazioni culturali e da cittadini volenterosi a concorrere al decoro della città, «adottando» qualche spazio verde.

Al quadro complessivo fin qui delineato deve aggiungersi l'incidenza, sull'odierna proposta di proroga, dei recentissimi gravi disordini, accaduti a Rosarno tra il 7 e l'8 gennaio appena decorsi; *omissis* ..., là stanziata nel periodo tra ottobre e marzo per raccogliere gli agrumi. ín seguito al ferimento di un cittadino ... *omissis* ... manifestazione di protesta, creando intralcio alla libera circolazione stradale e ponendo in essere numerosi danneggiamenti. Peraltro, la cittadinanza rosarnese ha inteso manifestare animatamente il proprio dissenso per la presenza così massiccia di stranieri, Ciò ha creato una frattura grave tra le due comunità, con forte tensione e serie minacce all'ordine ed alla sicurezza pubblica; si contano numerosi arresti. tra i quali ... *omissis* .... Nonostante gli sforzi profusi dalle Forze di Polizia per la normalizzazione della situazione, nonché il trasferimento di oltre 1000 immigrati verso centri di accoglienza, permane lo stato di tensione per i fatti accaduti che sono al vaglio dell'A. G.: la presenza della Commissione Straordinaria, anche in termini di mediazione con la comunità rosarnese, potrà costituire un prezioso supporto.

Quanto precede, unitamente al contesto di riferimento, caratterizzato dalla presenza di cosche pervasive e fortemente radicate nel territorio, ... *omissis* ..., che dagli enti locali ha tratto profitti e potere, nonostante il contrasto che le Forze di Polizia e l'Autorità Giudiziaria pongono in essere.

Proprio questa mattina all'alba è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ... *omissis* ..., nei confronti di 14 persone su 17 complessive della ... *omissis* ....

Appare, tuttora, difficile ritenere ripristinata la garanzia della libera determinazione degli organi elettivi, ... *omissis*

....

Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario proporre la proroga degli effetti del decreto di scioglimento del 15 dicembre 2008 dell'Amministrazione comunale di Rosarno, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, anche al fine di consolidare ulteriormente i risultati raggiunti dalla Commissione, stante la complessità della siutazione, che richiede un lungo periodo di «risanamento», con interventi finalizzati a riportare l'azione amministrativa nell'alveo dell'efficienza e della legalità, unitamente ad una forte azione volta alla creazione di occasioni di crescita generale del vivere civile, imprescindibile per segnare la svolta in un territorio ad alto inquinamento mafioso, già destinatario di analogo provvedimento di rigore.

10A01871

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione non riconosciuta «Immediata - Alternative Dispute Resolution», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata l'istanza del 22 novembre 2009 prot. m. dg DAG 25 novembre 2009 n. 147195.E con la quale l'avv. Pace Yilli nata a Castrovillari (Cosenza) il 18 settembre 1978, in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta «Immediata - Alternative Dispute Resolution», con sede legale in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n. 46, codice fiscale n. 97555280581, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta «Immediata - Alternative Dispute Resolution» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività site in: via Santa Croce in Gerusalemme n. 46 Roma;

che i formatori nelle persone di:

avv. Fivoli Filippo nato a Roma il 19 settembre 1964;

dott. Nicosia Paolo Salvatore nato a Padova il 16 dicembre 1968;

avv. Regina Armando nato a Bari il 1° giugno 1948;

prof. Scaccia Gino nato a Frosinone il 18 dicembre 1969,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

L'accreditamento dell'associazione non riconosciuta «Immediata - Alternative Dispute Resolution», con sede legale in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n. 46, codice fiscale n. 97555280581, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 27 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A01950

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2010.

Cancellazione dell'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione «Istituto di conciliazione per la tutela dei diritti civili ed economici», in Foligno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 15 maggio 2009 d'iscrizione al n. 47 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «Istituto di conciliazione per la tutela dei diritti civili ed economici», con sede legale in Foligno (Ascoli Piceno) via Alessandria n. 44, codice fiscale n. 92046780448;

Viste le istanze prot. m dg DAG 12 gennaio 2010, n. 3445.E e 15 gennaio 2010, prot m. dg DAG 26 gennaio 2010, n. 12114.E, con le quali il dott. Sante Sebastiani, nato a Montegallo (Ascoli Piceno) il 28 marzo 1953, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Istituto di conciliazione per la tutela dei diritti civili ed economici» ha chiesto la cancellazione della predetta società dal registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che, preso atto della volontà espressa dal dott. Sante Sebastiani quale legale rappresentante dell'associazione «Istituto di conciliazione per la tutela dei diritti civili ed economici», occorre procedere alla cancellazione della stessa dal n. 47 del registro degli organismi di conciliazione;

Dispone:

La cancellazione, a domanda, dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «Istituto di conciliazione per la tutela dei diritti civili ed economici» con sede legale in Foligno (Ascoli Piceno) via Alessandria n. 44, codice fiscale n. 92046780448.

Dalla data del presente provvedimento l'associazione «Istituto di conciliazione per la tutela dei diritti civili ed economici» viene cancellata dal n. 47 del registro degli organismi di conciliazione.

Roma, 27 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A01951

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 febbraio 2010.

Pagamento o deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visti gli articoli 226, 230 e 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, del 27 dicembre 1999 con il quale sono state introdotte nuove modalità di pagamento e di deposito presso gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali;

Visto l'art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che disciplina, al comma 2, le modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali, prevedendo che lo stesso può avvenire mediante:

a) accreditamenti in conto corrente postale, nei limiti di importo stabiliti dall'Amministrazione postale;

b) vaglia cambiari della Banca d'Italia, del banco di Napoli e del banco di Sicilia, assegni circolari o assegni bancari a copertura garantita, nonché mediante assegni bancari emessi da istituti e da aziende di credito;

c) bonifico bancario con valuta fissa;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2008 che, all'art. 1, comma 119, al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, consente il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale autorizzando l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme e demandando ad un decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze le inerenti modalità di riversamento all'Erario o agli altri enti beneficiari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2009, concernente la dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale di conto corrente;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *c)* del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il Dipartimento delle finanze;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni pubbliche;

Sentita la Banca d'Italia per gli aspetti che riguardano i servizi di tesoreria statale;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di pagamento e di deposito dei diritti doganali. Conto intestato all'Agenzia delle dogane

1. Gli importi versati a titolo di pagamento o di deposito dei diritti doganali o delle altre somme la cui riscossione è demandata agli uffici doganali, effettuati mediante bonifico bancario o postale, affluiscono all'apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria dello Stato denominata «diritti doganali» e intestata «Agenzia delle dogane», per il successivo riversamento, con modalità telematiche, all'erario o agli altri enti beneficiari. Per tali versamenti trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293.

2. L'Agenzia delle dogane provvede, a giorni alterni, a prelevare le somme affluite nella contabilità speciale di cui al comma 1 per il contestuale versamento ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato o il riversamento agli altri enti beneficiari.

3. Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno non lavorativo, l'operazione di riversamento è eseguita il primo giorno lavorativo successivo.

4. Al fine di garantire la continuità del flusso delle informazioni inerenti i pagamenti ed i depositi di cui al comma 1, tra gli Uffici dell'Agenzia delle dogane e le competenti articolazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella disposizione di bonifico l'ordinante dovrà indicare, oltre alle coordinate bancarie in formato IBAN, il proprio codice fiscale e la causale del versamento anche ai fini della corretta indicazione del codice versante dei ricevitori sulla quietanza di versamento (Mod. 121T).

5. Per quanto attiene le modalità di contabilizzazione dei bonifici di cui al comma 1 e la restituzione di somme erroneamente versate con i medesimi trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento n. 293 del 2006.

6. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane di intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e sentita la Banca d'Italia, sono impartite le istruzioni operative ai soggetti che intendono usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 1.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere dall'emanazione del provvedimento di cui al comma 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2010

Il direttore generale: LAPECORELLA

10A01870

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2010 e scadenza 15 aprile 2015, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 24.373 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 2010, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2010 e scadenza 15 aprile 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2010 e scadenza 15 aprile 2015, di cui al decreto dell'11 gennaio 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 11 gennaio 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 febbraio 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'11 gennaio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto dell'11 gennaio 2010.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto dell'11 gennaio 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 febbraio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 febbraio 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 32 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 febbraio 2010.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'11 gennaio 2010, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A01978

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Jayasiri Jayasuriya Arachchilage, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Jayasiri Jayasuriya Arachchilage, cittadino cingalese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'esperienza di lavoro autonomo come parrucchiere nello Sri Lanka valutabile per 9 anni, documentati attraverso un certificato di gestione di salone di bellezza a cura del funzionario municipale di Meda Dummaladeniya, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà in una prova attitudinale ai sensi del citato art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007, così come descritta nell'allegato *A*, volta a dimostrare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di acconciatore poiché il richiedente documenta esperienza professionale decennale solo attraverso attestazioni rilasciate da Autorità locale non specificatamente competente sulla materia;

Sentito il conforme parere dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Jayasiri Jayasuriya Arachchilage, cittadino cingalese, nato a Wanathavilluwa (Sri Lanka) il 10 aprile 1980, è riconosciuto il titolo di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», subordinatamente all'espletamento della misura compensativa consistente in una prova attitudinale il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 11 gennaio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) <u>ESAME PRATICO</u>

PROVA	DESCRIZIONE
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
2) RASATURA DELLA BARBA	Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE	Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.

4) TECNICHE DI ACCONCIATURA

Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,diffusore,casco,ecc.).
Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.).

Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.

5) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO

Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello

Esecuzione della permanente e della contropermanente
Realizzazione di riflessature, tinture, meches,colpi di sole.

B) <u>COLLOQUIO</u>

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro
- postazione lavoro sicura
- operazioni gestionali e contabili
- operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

10A01796

DECRETO 11 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Andrea Bonechi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del signor Andrea Bonechi, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di Agente immobiliare conseguito nel 2008 in Romania per l'esercizio in Italia dell'attività di Agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, subordinatamente all'espletamento, quale misura compensativa, di una prova attitudinale, che si configura con l'esame previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39; ciò in conformità al dettato dell' art. 14, comma 3, della direttiva 2005/36/CE, il quale prevede che ove la «conoscenza precisa del diritto nazionale…..costituisca un elemento essenziale e costante dell'attività professionale» – ed è questo il caso dell'attività di mediatore immobiliare - si può derogare dal principio che prevede in capo al cittadino comunitario il diritto di scelta della misura compensativa. Le materie d'esame sono quelle previste dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, art. 2, e la misura compensativa verrà espletata presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale l'interessato intende effettuare l'iscrizione al ruolo di Agenti di affari in mediazione;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Andrea Bonechi, cittadino italiano, nato a Firenze (Italia) in data 16 novembre 1953, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, subordinatamente all'espletamento, quale misura compensativa, dell'esame richiesto dall' art. 2, comma 3, della legge n. 39/1989, il cui oggetto e modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 11 gennaio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, presenta apposita domanda presso una Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La Camera di Commercio competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita secondo le modalità previste dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, recante "Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti di affari in mediazione" ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dal citato decreto ministeriale n. 300/1990. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, consistente in prove scritte ed orali, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Le materie d'esame sono quelle previste dall'art. 2 del Regolamento di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, ovvero:

Prove scritte:

a) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile – con specifico riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende, all'ipoteca, di diritto tributario – con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali connessi;

b) nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, le concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il condominio di immobili, il credito fondiario ed edilizio, i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili.

Prova orale: verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulla conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi ed usi.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel ruolo degli agenti d'affari in mediazione e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

10A01797

DECRETO 11 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Evangelia Georgomi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Visto la domanda con la quale la signora Evangelia Georgomi, cittadina greca, ha chiesto il riconoscimento Diploma di Laurea in Imprese Turistiche conseguito presso l'Istituto di Istruzione Tecnologica - Facoltà di amministrazione ed economia di Ipiros - Igoumenitsa (Grecia), per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 e per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente limitatamente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'esercizio dell'attività commerciale poiché il Diploma di Laurea in Imprese Turistiche sopra citato, è un titolo inidoneo a tale fine, visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 5, comma 5, che pone come requisito per l'accesso esclusivamente corso regionale o esperienza professionale, entrambi non posseduti dal richiedente;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria FIEPET Confesercenti e FIPE Confcommercio;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 116452 del 15 dicembre 2009 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda per quanto concerne l'attività commerciale;

Verificato che la richiedente non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Evangelia Georgomi, cittadina greca, nata ad Atene (Grecia) in data 15 febbraio 1982, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici esercizi», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, mentre il medesimo titolo non è riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 5, comma 5.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 11 gennaio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A01798

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 febbraio 2010.

Quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni;

Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2010;

Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2010, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. - Via D. Cucchiai, 17 - Milano:

	per l'Italia	**per l'estero**
zolpidem	kg 0	kg 140

Sanofi Aventis S.p.A. - Via R.Lepetit, 142 - 12075 Garessio (Cuneo):

	per l'Italia	**per l'estero**
destropropossifene	kg 3.000	kg 20.000

Il presente decreto ha validità dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana fino al 31 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2010

Il direttore generale: RUOCCO

10A01881

DECRETO 4 febbraio 2010.

Elenco delle officine che alla data del 31 dicembre 2009 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico-chirurgici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

Visto l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale l'elenco delle officine autorizzate alla produzione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il D.D. del 15 febbraio 2006 concernente la «Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici»;

Visto il comunicato concernente la «Ricognizione e susseguente aggiornamento dei dati relativi alle autorizzazioni delle officine che producono presidi medico-chirurgici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 172 del 13 novembre 2009 recante l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189;

Ritenuto di dover assicurare l'adempimento previsto dal menzionato art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Decreta:

Art. 1.

Le officine che alla data del 31 dicembre 2009 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico-chirurgici sono elencate nell'allegato 1.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2010

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO 1

Elenco delle officine che alla data del 31 dicembre 2009 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici

3V SIGMA S.P.A.	VIA C. COLOMBO, 45	GRASSOBBIO	BG
AEROSOL SERVICE ITALIANA S.R.L.	VIA DEL MAGLIO, 6	VALMADRERA	LC
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	VIA REGINALDO GIULIANI, 201	FIRENZE	FI
ALCA CHEMICAL SRL	STRADA CARPICE 10/B	MONCALIERI	TO
ALLEGRINI S.P.A.	VIA SALVO D'ACQUISTO, 2	GRASSOBBIO	BG
ALMA CHIMICA S.R.L.	VIA SCALABRINI, 33	FINO MORNASCO	CO
ALPATEC S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA, 2	NOGAROLE ROCCA	VR
ALTHALLER ITALIA S.R.L.	STRADA COMUNALE PER CAMPAGNA, 5	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
ARTSANA S.P.A.	VIA SALDARINI CATELLI, 6/10	CASNATE CON BERNATE	CO
ARTSANA S.P.A.	VIA MARCONI, 1	GESSATE	MI
ASCOR CHIMICI S.r.l	VIA SIENA, 268	fraz.Capocolle BERTINORO	FO
ASCOR CHIMICI S.R.L.	VIA PIANA, 265	BERTINORO	FC
ASSUT EUROPE S.P.A.	ZONA INDUSTRIALE	MAGLIANO DEI MARSI	AQ
ATAS S.R.L.	VIA NAZIONALE, 212	CODISOTTO DI LUZZARA	RE
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.	VIA PONTASSO, 13	CASELLA	GE
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.	VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO, 22	ANCONA	AN
BAM DI BENAZZI E UTTINI S.N.C.	VIA NUOVA SELICE, 20	SAN PATRIZIO DI CONSELICE	RA
BARCHEMICALS S.R.L.	VIA S. ALLENDE, 14	CASTELNUOVO RANGONE	MO
BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 9	FILAGO	BG
BBG S.P.A.	VIA LUIGI GALVANI	OZZERO	MI
BERGEN S.R.L.	VIA ROMA, 90	CASTEL D'AZZANO	VR
BETAFARMA S.P.A.	VIA E. DE NICOLA, 10	CESANO BOSCONE	MI
BETTARI DETERGENTI S.r.l.	VIA GALILEO GALILEI, 2	PONCARALE	BS
BIER FARMACEUTICI S.a.s.	VIA CUPA CAPODICHINO, 19	NAPOLI	NA
BIOCHIMICA S.P.A.	VIA ROMA, 49	ZOLA PREDOSA	BO
BOLTON MANITOBA S.P.A.	VIA A. DE GASPERI, 3	NOVA MILANESE	MI
BORMAN ITALIANA S.r.l.	VIA GRAMSCI, 76	SETTIMO MILANESE	MI
BOUTY S.P.A.	VIALE CASIRAGHI, 441	SESTO SAN GIOVANNI	MI
C.O.C. FARMACEUTICI S.R.L.	VIA MODENA, 15	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO
CARMA S.r.l.	VIA DELL'INDUSTRIA, 11	PIEVE D'ALPAGO	BL
CENTROCHIMICA TORINO S.A.S. di Pasqualini Lidia & C.	VIA RONDO' BERNARDO, 12	BORGARETTO DI BEINASCO	TO
CHEMIA S.p.A.	VIA STATALE, 327 - C.P. 7	DOSSO	FE
CHEMICAL S TEAM S.R.L.	VIA ROBERTO PARIBENI, 21	ROMA	RM
CHEMICALS LAIF S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO, 13	VIGONZA	PD
CHEMITECH S.R.L.	VIA MATTEOTTI, 50	MORI	TN
CHIMIFARM - UMBRA S.N.C. DI FERRI ANNA LETIZIA E C.	VOCABOLO ROTA, 213 ZONA INDUSTRIALE	BASCHI	TR
CICIEFFE S.R.L.	VIA PROVINCIALE, 13	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
CIFO S.P.A.	VIA ORADOUR, 6	SAN GIORGIO DI PIANO	BO
CIP 4 S.P.A.	VIA VERDI, 10	ASSAGO	MI
CIP 4 S.P.A.	VIA IDIOMI, 6	ASSAGO	MI
CO.IND s.c.	VIA SALICETO, 22	CASTEL MAGGIORE	BO
COFARM S.R.L.	VIA LEOPARDI, 14	SANREMO	IM
COLGATE-PALMOLIVE ITALIA S.R.L.	VIALE PALMOLIVE, 18	ANZIO	RM
COLKIM S.R.L.	VIA PIEMONTE, 50	OZZANO EMILIA	BO
CONVERTING WET WIPES S.R.L.	VIA DELLE INDUSTRIE, 15	DRESANO	MI
COSMINT S.P.A.	VIA XXV APRILE, 15	OLGIATE COMASCO	CO
COSMOSOL S.R.L.	VIA QUARTIANO, 25	MILAZZANO	LO

Elenco delle officine che alla data del 31 dicembre 2009 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici

DALTON S.P.A.	VIA 2 GIUGNO, 9	LIMBIATE	MI
DASTY ITALIA S.P.A.	VIA KENNEDY, 28/B	BAGNATICA	BG
DECO INDUSTRIE S. COOP. P. A.	VIA CADUTI DEL LAVORO, 2	BAGNACAVALLO	RA
DEFOR ITALIANA S.N.C. DI FORNASIER FLORIANO ULISSE & C.	VIA ALLA SEGA, 4	FOLLINA	TV
DEISA EBANO S.P.A.	VIA COLLAMARINI, 27	BOLOGNA	BO
DESKIN S.R.L.	VIA ISONZO, 17	TURATE	CO
DETERCHIMICA 3000 S.R.L.	Z.I. LOCALITA' QUARTACCIO	FABBRICA DI ROMA	VT
DIACHEM S.P.A.	STRADA STAT. PADANA SUPERIORE KM. 185,8	CARAVAGGIO	BG
DIVA INTERNATIONAL SRL	VIA DELL'INDUSTRIA, 7	SPELLO	PG
DOCTEUR NATURE INDUSTRIE S.R.L.	CADUTI SENZA CROCE N.6/12	BAGGIOVARA	MO
DOPPEL FARMACEUTICI SRL	VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 1	CORTEMAGGIORE	PC
D'ORTA S.P.A.	VIA PROVINCIALE PIANURA - LOC. S. MARTINO, 18	POZZUOLI	NA
DRAGO S.P.A.	VIA PROVINCIALE REGGIO, 63	LEMIZZONE DI CORREGGIO	RE
DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT. A. FRANCIONI E DI M. GEROSA S.R.L.	VIA P. NENNI,12	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO
ECOLAB S.R.L.	VIA GRANDI, 9/11	ROZZANO	MI
ECOLKEM S.A.S.	VIA DELLA CHIMICA, 2/4	POVOLARO DI DUEVILLE	VI
E'COSI' S.R.L.	VIA G.GIORGI, 12	Loc.Villa Selva FORLI'	FO
EMMEGI DETERGENTS S.P.A.	VIA MARCONI, 5	TRENZANO	BR
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	VIALE DEL LAVORO, 10	ROVIGO	RO
EUROSPITAL S.P.A.	VIA FLAVIA, 122	TRIESTE	TS
EVIFILL SRL	VIA DANTE ALIGHIERI 1/A	S.PROSPERO SULLA SECCHIA	MO
F.P. S.R.L.	VIALE DEL LAVORO, 40	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR
FABBRICA MOBILIOL G. MARTINELLI SRL	VIA AURELIA NORD, 62/58	VIAREGGIO	LU
FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA SARDORELLA, 43	GENOVA	GE
FALP S.R.L.	VIALE 11 SETTEMBRE 2001, 6/A	ALTEDO MALALBERGO	BO
FARMOL S.P.A.	VIA VERDELLA, 3	COMUN NUOVO	BG
FATRO S.P.A.	VIA EMILIA, 285	OZZANO DELL'EMILIA	BO
FERBI S.R.L.	VIALE 1° MAGGIO	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A	VIA GARIBALDI, 32	SAN MARTINO DI LUPARI	PD
FILIA S.P.A.	VIA PRAGA, 6	Località SPINI DI GARDOLO	TN
FILL CHIMICA DI FIAMMENGHI L. E L. & C.	VIA DEL LAVORO, 12 - Z.I. MONTALETTO	CERVIA	RA
FIRMA S.R.L.	VIA PER MODENA, 28	CORREGGIO	RE
FORMASTER DI EMANUELA MAGNANI & C. S.A.S.	VIA VERATTO	SANTIMENTO DI ROTTOFRENO	PC
G.S. L'ABBATE S.R.L.	VIA ROMA, 220	FASANO	BR
GAMMA INTERNATIONAL S.R.L.	VIA FRANCESCA EST, 81	RODIGO	MN
GERMO S.P.A.	VIA GIOTTO, 19/21	CORMANO	MI
GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A.	VIA FIGINI, 41	MUGGIO'	MI
GUGLIEMO PEARSON S.R.L.	VIA DELLE FABBRICHE, 40 . 40A ROSSO	GENOVA VOLTRI	GE
HENKEL ITALIA S.P.A.	VIALE COMO, 22	LOMAZZO	CO
HYDRA FARMACOSMETICI S.P.A.	VIA DELLE INDUSTRIE, 10	RONCHI DI VILLAFRANCA PADOVANA	PD
HYGAN S.R.L.	VIA A. MEUCCI, 5	LAIVES - LEIFERS	BZ
I.C.E. FOR S.P.A.	VIA P. PICASSO, 16	MAGENTA	MI
I.C.F. S.R.L.	VIA G. B. BENZONI - FRAZ. SCANNABUE	PALAZZO PIGNANO	CR
I.M.P. IMBALLAGGI MATERIE PLASTICHE S.P.A.	VIA IV NOVEMBRE, 8	ALTAVILLA VICENTINA	VI
I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	NONA STRADA, 5	PADOVA	PD
I.R.C.A. SERVICE S.P.A.	S.S. CREMASCA 591, 10	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG

Elenco delle officine che alla data del 31 dicembre 2009 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici

IGO S.R.L.	VIA PALAZZO, 46	ALBANO S. ALESSANDRO	BG
INCHITAL S.A.S. DI VISENTINI DR MARIO & C	VIA FONTANE, 71	VILLORBA	TV
INCO SRL	VIA DEL FIFFO, 5	PIANORO	BO
INDUSTRIA CHIMICA LEICA S.P.A.	VIA DELL'APPENNINO, 457	FORLI'	FC
INDUSTRIALCHIMICA S.R.L.	VIA SORGAGLIA -Z.I.LA SORDAGLIA	ARRE	PD
INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.R.L.	VIA LAURENTINA KM 26,500	POMEZIA	RM
INTERNATIONAL SALES ORGANIZATION S.P.A.	VIA B. BUOZZI, 21	LISCATE	MI
ISAGRO S.P.A.	VIA NETTUNENSE KM. 23,400	APRILIA	LT
ISTITUTO CANDIOLI PROFILATTICO E FARMACEUTICO S.p.A.	VIA A. MANZONI,2	BEINASCO	TO
ITS DETERGENTI S.R.L.	VIA MONTE SANTO, 37	SEREGNO	MI
IVERS LEE ITALIA S.P.A.	CORSO DELLA VITTORIA, 1533	CARONNO PERTUSELLA	VA
J COLORS S.P.A.	VIA VENEZIA, 4	FINALE EMILIA	MO
JOHNSON DIVERSEY S.P.A.	S.S. 235	BAGNOLO CREMASCO	CR
KEMIKA S.P.A.	VIA G. DI VITTORIO, 55 CO.IN.OVA 2	OVADA	AL
KITER S.R.L.	VIA ASSIANO, 7/B	SETTIMO MILANESE	MI
KLORAL S.R.L.	VIA DEL LAVORO, 50 Z.I.	ARCONATE	MI
L.B.I. LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.	VIA TITO SPERI 3/5	SAN VITTORE OLONA	MI
L.I.F.A. S.R.L. LAVORAZIONI INDUSTRIALI FITOFARMACI ED AFFINI	VIA C. COLOMBO, 7/A	VIGONOVO	VE
L.I.F.A. S.R.L. LAVORAZIONI INDUSTRIALI FITOFARMACI ED AFFINI	VIA PIAVE - Z.I. FOSSANIGO	ISOLA VICENTINA	VI
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.	VIA VICENZA, 2	SCHIO	VI
LABORATORIO RODEX S.A.S. DI MANUELA CORTESE & C.	VIA CARDUCCI, 13 - LOC. LA FONTINA - FRAZ. GHEZZANO	SAN GIULIANO TERME	PI
LACHIFARMA S.R.L.	S.S. 16 - ZONA INDUSTRIALE	ZOLLINO	LE
LAMP S. PROSPERO S.P.A.	VIA DELLA PACE, 25/A	SAN PROSPERO	MO
LINCON ITALIANA S.P.A.	VIA EUROPA, 44	LODI VECCHIO	LO
LINDENBERG DI COCCHETTI LUIGI	S.S. PADANA INFERIORE Km. 228,8	GADESCO PIEVE DELMONA	CR
LOMBARDA H S.R.L.	VIA MONTEGRAPPA SNC	ALBAIRATE	MI
LUIGI CHIZZONI & C S.R.L.	VIA DELLA MECCANICA, 12 ZAI 2	VERONA	VR
MADEL S.R.L.	VIA E. TORRICELLI, 3	COTIGNOLA	RA
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA TARANTELLI, 13/15	MOZZATE	CO
MARKA S.R.L.	VIA CIRO MENOTTI, 77	TERRAZZANO DI RHO	MI
MATERIS PAINTS ITALIA S.P.A.	VIA IV NOVEMBRE, 3	PORCARI	LU
MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.R.L.	VIA BRIGATA MARCHE, 129	CARBONERA	TV
MAZZONI MARIO EREDI DI MAURO MAZZONI & C. S.A.S.	VIA ISONZO, 28	MOSSA	GO
MC S.R.L.	VIA S.S. 106, 12	PORTIGLIOLA	RC
MEDISAN DI CARBONA GABRIELLA	VIA REISS ROMOLI, 122/12	TORINO	TO
MIRATO S.P.A.	STRADA PROVINCIALE EST SESIA	LANDIONA	NO
MONDIAL S.N.C.	VIA DON G. ZONTA, 3	LIMENA	PD
MONTECHIMICA PRODOTTI CHIMICI S.N.C.	VIALE DEL LAVORO, 3	GAMBUGLIANO	VC
MONTEFARMACO S.P.A.	VIA G. GALILEI, 7	PERO	MI
NEX MEDICAL S.A.S. di Villa Annamaria & C.	VIA E.FERMI, 32/1	SETTIMO MILANESE	MI
NUNCAS ITALIANA S.P.A.	VIA G. DI VITTORIO, 43	MAZZO DI RHO	MI
NUOVA FARMEC S.R.L.	VIA WALTER FLEMMING, 7	SETTIMO - PESCANTINA	VR
OFFICINE RPC DI RICERCA E PRODUZIONI CHIMICHE S.R.L.	VIALE LOMBARDIA, 49	TREZZO SULL'ADDA	MI
PACKAGING IMOLESE S.p.A.	VIA F.TURATI, 22	IMOLA	BO
PALL FILTRATION & SEPARATIONS S.P.A.	VIA SALVO D'AQUISTO, 2	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR
PALMA ELECTRONICS S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA, 7	VILLA BARTOLOMEA	VR
PHARMA MILLENNIUM S.R.	VIA ISONZO, 17/C - Z.I.	TURATE	CO
PHARMAC ITALIA S.R.L.	VIALE UMBRIA, 55/57	ROZZANO	MI

Elenco delle officine che alla data del 31 dicembre 2009 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici

PHARMATEK PMC S.R.L.	PIAZZA DELLE INDUSTRIE, 3	CREMOSANO	CR
POLETTA RENZO S.N.C.	VIA M. G. GHIDONI, 42	GOITO	MN
PROIEZIONE PIU' S.R.L.	VIA MOZAMBICO, 17	RUSSI	RA
PROMOX S.R.L.	VIA DIAZ, 22	LEGGIUNO	VA
RARO S.R.L.	VIA I MAGGIO, 14	MATERA	MT
RE.LE.VI S.P.A.	VIA POSTUMIA, 1	RODIGO	MN
REA INDUSTRIA CHIMICA S.R.L.	VIA S.S. 87 KM 20,700	MARCIANISE	CE
RODWER S.R.L	VIA MALVEZZA, 3431/A - FRAZ. CASALECCHIO DEI CONTI	gallo bolognese - CASTEL SAN PIETRO TERME	BO
ROTTAPHARM S.P.A.	VIA ROBBIO, 35	CONFIENZA	PV
S.I.A.P.I. S.R.L.	VIA ENRICO MATTEI, 25	BREGNANO	CO
S.I.L.C. - SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	STRADA PROVINCIALE,35 - km 4	TRESCORE CREMASCO	CR
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.	VIA E. TORRICELLI, 2	COTIGNOLA	RA
SA.FO.SA. S.P.A.	VIA LOMBARDIA	GAGGIANO	MI
SCAM S.R.L.	VIA BELLARIA, 164	SANTA MARIA DI MUGNANO	MO
SEPRAN S.A.S.	VIA BRENTA, 20 - Z.I. SUD	ISOLA VICENTINA	VI
SI.STE.M. S.P.A.	VIA MODENA, 21	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO
SIANGEST S.R.L.	VIA LAURENTINA KM 28,200	ARDEA	RM
SINAPAK S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO, 7	STRADELLA	PV
SINERGA S.P.A.	VIA DELLA PACCIARNA, 67	GORLA MAGGIORE	VA
SIPCAM S.P.A.	VIA VITTORIO VENETO, 81	SALERANO SUL LAMBRO	LO
SOCHIL CHIMICA S.R.L.	VIA I° MAGGIO SNC ZONA ARTIGIANALE RIPOLI	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
SOL.BAT. S.R.	VIA PO, 5	OPERA	MI
SOLVAY CHIMICA BUSSI S.P.A.	PIAZZALE ELETTROCHIMICA, 1	BUSSI SUL TIRINO	PE
STENAGO SRL	VIALE KENNEDY, 127	SCARPERIA	FI
SUTTER INDUSTRIES S.P.A.	LOCALITÀ LEIGOZZE, 1	BORGHETTO BORBERA	AL
TECNOSOL ITALIA S.R.	VIA GAETANO DONIZZETTI, 3/L	ASSAGO	MI
TEKNOFARMA S.P.A.	STR. COM. DA BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA, 14	TORINO	TO
TERRANALISI S.R.L.	VIA NINO BIXIO, 6	CENTO	FE
TG CHIMICA INDUSTRIALE SRL	VIA CARPENEDOLO 2	CALVISANO	BS
TORRE S.R.L.	VIA PIAN D'ASSO - FR. TORRENIERI	MONTALCINO	SI
TOSVAR S.R.L.	VIA DEL LAVORO, 10	POZZO D'ADDA	MI
TRE D DI ZOI FRANCO & C S.A.S.	FRAZIONE SANTA FIORA, 47 - LOC. FALCIGIANO	AREZZO	AR
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.R.L.	VIA OSLAVIA, 18	MILANO	MI
UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL	STRADA COMUNALE CERQUETO S.N.C.	POZZILLI	IS
UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL	VIA LEVER GIBBS, 3	CASALPUSTERLENGO	LO
VALMATIC S.R.L.	VIA TURATI, 5	SAN PROSPERO SUL SECCHIA	MO
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L.	VIA DESMAN, 43	S. EUFEMIA DI BORGORICCO	PD
VPS GROUP S.R.L.	VIA SAN VITALE OVEST, 2901	FR. VILLAFONTANA DI MEDICINA	BO
WYETH-LEDERLE S.P.A.	VIA FRANCO GORGONE Z.I.	CATANIA	CT
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	VIA TERZA STRADA, 12 (Z.I.)	CONSELVE	PD
ZEP ITALIA S.r.l	VIA CREMA, 67/69	BAGNOLO CREMASCO	CR
ZOBELE HOLDING S.P.A.	VIA FERSINA, 4	TRENTO	TN

10A01882

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 gennaio 2010.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Vista la quietanza che attesta l'avvenuto pagamento dei compensi dovuti dai costitutori per l'effettuazione delle prove di campo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
12248	ISH611	600	HS	ISTA S.p.A. - Milano
12249	ISH612	600	HS	ISTA S.p.A. - Milano
11521	ISH610	600	HS	ISTA S.p.A. - Milano
12251	ISH708	700	HS	ISTA S.p.A. - Milano

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

10A01877

DECRETO 2 febbraio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale – n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2008 concernente la modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1997 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1973 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano di Romagna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di Romagna intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 del sopra citato disciplinare, al fine di consentire il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna», in contenitori alternativi al vetro conformemente alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale 4 agosto 2008;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole espresso nella riunione del 27 e 28 ottobre 2009 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna», in conformità al parere espresso dal citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC «Trebbiano di Romagna» è integrato con l'aggiunta del seguente comma:

«È consentito inoltre l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore a due litri».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2010

Il capo dipartimento: NEZZO

10A01884

DECRETO 4 febbraio 2010.

Rettifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 28 luglio 2009, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione;

Vista le istanze presentate dal Consorzio tutela vini Montello e Colli Asolani e dalla Regione Veneto, rispettivamente in data 2 febbraio 2010 e 4 febbraio 2010, con le quali è stato segnalato che all'art. 3 del disciplinare di produzione della DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», approvato con il richiamato decreto, è stato erroneamente riportato il nome del Comune di Possagno del Grappa, anziché Possagno, e che all'art. 8, comma 3, dello stesso disciplinare è stato omesso il riferimento alla possibilità di utilizzare il tappo «a fungo», per il confezionamento della tipologia frizzante della citata DOCG, e con le quali hanno richiesto di provvedere alla rettifica di cui trattasi;

Considerato che le predette imprecisioni siano da attribuire ad un mero errore materiale verificatosi nella definitiva stesura del disciplinare in questione e che in ogni caso la possibilità di utilizzare il tappo «a fungo» per la tipologia frizzante della DOCG «Colli Asolani» o «Asolo» era già consentita dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per la medesima tipologia della preesistente DOC;

Ritenuto pertanto di dover apportare la conseguente rettifica all'art. 3, comma 1, lett. A, e all'art. 8, comma 3, del disciplinare di produzione della citata DOCG;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 3, comma 1, lett. A, del disciplinare di produzione della DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», approvato con il decreto ministeriale 17 luglio 2009 richiamato nelle premesse, il nome del Comune di «Possagno del Grappa» è sostituito con «Possagno».

2. L'art. 8, comma 3, secondo capoverso, del citato disciplinare di produzione è sostituito dal seguente testo: «Per la tipologia frizzante è consentito l'uso delle chiusure sopra menzionate o del tappo a fungo in sughero, inoltre è consentito che il tappo cilindrico di sughero sia trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2010

Il capo dipartimento: NEZZO

10A01872

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ajnácska Palotai, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Ajnácska Palotai;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di novembre 2009, il certificato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale diploma universitario denominato «Oklevél - ének-zene karvezetes szakos tanárra» conseguito in data 15 giugno 1996 presso la «Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola» di Szombathely (Ungheria), posseduto dalla cittadina ungherese prof.ssa Ajnácska Palotai, nata a Sopron (Ungheria) il 29 giugno 1974, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

31/A - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

32/A - Musica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A01878

DECRETO 29 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Tatiana Malguina, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, 22; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese non comunitario dalla prof.ssa Tatiana Malguina;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di novembre 2009, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata minima di quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Diploma di laurea EB n. 177509 insegnante concertatore con specializzazione in pianoforte», conseguito in data 8 giugno 1994 presso il Conservatorio Statale «L. V. Sobinov» di Stratov (Federazione Russa), posseduto dalla prof.ssa Tatiana Malguina di cittadinanza italiana, nata a Tcheboksary il 19 marzo 1970, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nella classe: 77/A - Strumento musicale (pianoforte).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A01879

DECRETO 29 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Adelina Myrto, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n.39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese non comunitario dalla prof.ssa Adelina Myrto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di novembre 2009, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata minima di quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Diplome N. 5772 Mesues i Matematikes per Shkolle te Mesme», conseguito il 22 settembre 1992 presso la facoltà di scienze naturali dell'Università di Tirana (Albania), posseduto dalla prof.ssa Adelina Myrto di cittadinanza albanese, nata a Durazzo (Albania) il 14 luglio 1961, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nella classe: 47/A - Matematica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A01880

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 novembre 2009.

Approvazione dei criteri di definizione ed attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto. (Deliberazione n. ARG/gas 182/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 novembre 209

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;la legge 23 luglio 2009, n.99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 71/03 (di seguito: deliberazione n. 71/03);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito deliberazione n. 138/03), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 113/04 (di seguito: deliberazione n. 113/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 9 settembre 2004, n. 154/04 (di seguito: deliberazione n. 154/04);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05 (di seguito: deliberazione n. 203/05);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2005, n. 204/05 (di seguito: deliberazione n. 204/05);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2005, n. 205/05 (di seguito: deliberazione n. 204/05);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 171/06 (di seguito: deliberazione n. 171/06);
- la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2006, n. 193/06 (di seguito: deliberazione n. 193/06);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07 (di seguito: deliberazione n. 205/07);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 241/07 (di seguito: deliberazione n. 241/07);
- la deliberazione dell'Autorità 10 giugno 2008, ARG/gas 75/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 75/08);
- la deliberazione 30 luglio 2008, ARG/Gas 102/08 (di seguito deliberazione ARG/gas 102/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2008, ARG/gas 140/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 140/08);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08;

- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2009, ARG/gas. 62/09 (di seguito: deliberazione 62/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e in particolare l'Allegato A recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- il documento per la consultazione pubblicato in data 18 aprile 2008, DCO 10/08 (di seguito: DCO 10/08) in merito alle possibili evoluzioni del sistema di bilanciamento nel mercato del gas naturale;
- il documento per la consultazione pubblicato in data 4 febbraio 2009, DCO 1/09 (di seguito: DCO 1/09) in merito ai criteri di definizione ed attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di allocazione e misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto;
- il documento per la consultazione pubblicato in data 16 marzo 2009, DCO 3/09 (di seguito: DCO 3/09) in merito alla revisione delle modalità di trattamento delle partite gas non oggetto di misura diretta nell'ambito del servizio di bilanciamento del gas;
- il documento per la consultazione pubblicato in data 31 marzo 2009, DCO 4/09 (di seguito: DCO 4/09) in merito ai criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e di dispacciamento nel gas naturale per il terzo periodo di regolazione;
- il documento per la consultazione pubblicato in data 1 luglio 2009, DCO 17/09 (di seguito: DCO 17/09) in merito ai criteri di definizione ed attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di allocazione e misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto (seconda consultazione – orientamenti finali);
- il documento per la consultazione pubblicato in data 23 luglio 2009, DCO 24/09 (di seguito: DCO 24/09) in merito ai criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e di dispacciamento nel gas naturale per il terzo periodo di regolazione;
- il documento per la consultazione pubblicato in data 6 agosto 2009, DCO 30/09 (di seguito: DCO 30/09) in merito alla ricognizione sui processi di allocazione nell'ambito del servizio di bilanciamento gas;
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Codice Rete).

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 1, della legge n.481/95 prevede che l'Autorità promuova, fra l'altro, l'efficienza nei servizi di pubblica utilità, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- il decreto legislativo n.164/00 definisce l'attività di trasporto e dispacciamento come attività di interesse pubblico ed attribuisce alle imprese di trasporto governano il governo dei flussi di gas naturale e dei servizi necessari al funzionamento del sistema, compresa la modulazione;

- la deliberazione n. 137/02, nel disciplinare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, regola l'attività di bilanciamento e definisce i relativi corrispettivi da applicare agli utenti del bilanciamento;
- la deliberazione n. 138/04 definisce, tra l'altro, le procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto, ai fini del bilanciamento, unitamente alle modalità con cui l'impresa di trasporto procede all'allocazione dei suddetti quantitativi;
- con il DCO 10/08 l'Autorità, in coerenza con il percorso delineato con la deliberazione n. 22/04 e codificato dall'articolo 1, comma 23 della legge n. 239/04, ha dato avvio ad un procedimento per una possibile riforma del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale, con l'introduzione di un mercato del bilanciamento per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico; nell'identificare i servizi interessati dalla riforma, il DCO 10/08 precisa che:
  - l'attuale disciplina del servizio di trasporto comprende anche la regolazione di servizi diversi tra cui quello di dispacciamento cui è riconducibile, a sua volta, oltre all'attività di dispacciamento fisico (che consiste nella materiale gestione dei flussi oggi compiuta sulla rete nazionale dall'impresa maggiore di trasporto mediante la centrale di dispacciamento), anche il servizio di bilanciamento mediante il quale i terzi possono esercitare i propri diritti di utilizzo delle capacità di trasporto conferite;
  - poiché il bilanciamento avviene principalmente sulla rete nazionale di gasdotti, l'attuale quadro normativo attribuisce la responsabilità del servizio di bilanciamento all'impresa maggiore di trasporto;
- il Codice Rete prevede, nell'ambito del servizio di bilanciamento, la gestione dei conguagli di misura ed allocazione entro i termini per la definizione e chiusura del bilancio di trasporto (mese M+3, dove M è il mese cui le partite oggetto di determinazione si riferiscono), con la conseguenza che, effettuata la procedura di revisione dei quantitativi di gas allocati in immissione e in prelievo riferiti ai mesi sino al M-3, l'impresa maggiore di trasporto considera i dati così rivisti come definitivi e non soggetti ad ulteriori modifiche;
- l'attuale regolazione non disciplina le modalità di gestione delle rettifiche dei dati di allocazione e/o misura successive ai termini per la determinazione del bilancio di trasporto;
- tale circostanza potrebbe pertanto generare contenzioso tra l'impresa di trasporto e i suoi utenti (gli Utenti del Bilanciamento – di seguito: UdB) e tra gli stessi utenti, nonché una prolungata incertezza per gli operatori con riferimento alle proprie posizioni;
- inoltre, l'Autorità è venuta a conoscenza di situazioni in cui gli UdB, a seguito alla revisione dei dati di allocazione e/o misura, si sono trovati a non vedere riconosciuta, con il segno appropriato, la nuova attribuzione sotto alcun profilo (né rideterminazione dei corrispettivi per il trasporto né revisione delle posizioni per il bilanciamento né il valore della partita gas) e, nel contempo, a essere tenuti ad effettuare i conguagli, a credito o a debito, conseguenti la rettifica nei confronti dei propri clienti;
- la deliberazione ARG/gas 75/08 ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in merito a criteri per il trattamento di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o misura ai fini del bilancio gas;

- nell'ambito di tale procedimento, sono stati pubblicati due documenti per la consultazione rispettivamente il 4 febbraio 2009 e il 1 luglio 2009.

Considerato, inoltre, che:

- nel primo documento per la consultazione, DCO 1/09 l'Autorità:
  - ha presentato, nei suoi principi metodologici generali, diverse opzioni in materia di modalità per la determinazione e gestione, con conseguente liquidazione, delle partite economiche insorgenti da rettifiche dei dati di misura e/o allocazione che possono determinarsi posteriormente ai termini stabiliti dal Codice di Rete per la chiusura del bilancio di trasporto (di seguito: rettifiche tardive);
  - ha illustrato una metodologia di trattamento delle partite fisiche di conguaglio conseguenti alle rettifiche tardive, prevedendo che l'impresa maggiore di trasporto determini la differenza tra la partita gas originariamente prelevata e/o allocata e le determinazione di prelievo e/o allocazione conseguente la rettifica, e ha proposto la liquidazione della partita economica corrispondente al valore della partita fisica di conguaglio, mediante un indice di prezzo, all'UdB interessato e al contempo transazioni di compensazione per gli altri UdB sulla base di un principio mutualistico;
  - ha definito l'ambito della consultazione limitatamente alla valorizzazione economica per la liquidazione delle partite insorgenti da rettifiche tardive con riferimento alla commodity, escludendo la rideterminazione di eventuali oneri (corrispettivi di disequilibrio e scostamento relativi al servizio di stoccaggio e trasporto) conseguenti ad una diversa posizione dell'UdB nel sistema di bilanciamento, in considerazione della riconducibilità di tali aspetti nella disciplina del bilanciamento e della relativa prospettata revisione;
  - relativamente all'indice di prezzo per la valorizzazione economica della commodity generata dalle rettifiche tardive ha proposto diverse opzioni, che riflettono l'andamento del mercato all'ingrosso nazionale ed internazionale; in particolare ha proposto, in alternativa, un indice di prezzo relativo al mercato all'ingrosso italiano (Opzione 1); un indice di prezzo relativo all'andamento trimestrale della quota a copertura dei costi di approvvigionamento (QE) compresa all'interno della componente variabile relativa alla commercializzazione all'ingrosso (CCI) (Opzione 2); un indice di prezzo determinato a partite dal valore medio annuale del costo di approvvigionamento (QE) con modulazione mensile per il tramite di un indice di prezzo del mercato all'ingrosso italiano (PSV) (Opzione 3); o un indice di prezzo determinato a partire dal valore medio annuale del costo di approvvigionamento (QE) con modulazione mensile per il tramite di un indice di prezzo del mercato all'ingrosso internazionale (Opzione 4);
  - ha proposto diverse opzioni in merito alla frequenza delle sessioni (trimestrale, semestrale e annuale) per la gestione e la liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive;
- le osservazioni formulate al DCO 1/09 da parte degli operatori e relative associazioni di categoria hanno:

- manifestato generale condivisione in merito ai principi metodologoci e ai criteri proposti, considerando l'opportunità che il tema sia inserito in un quadro organico di riforma del sistema di bilanciamento;
- evidenziato la necessità che sia previsto un trattamento differenziato per le due tipologie di rettifiche (derivanti da errori di misura o da errori di allocazione) e auspicato una limitazione della metodologia proposta alle sole rettifiche dei dati di misura dei punti di riconsegna della rete di trasporto;
- evidenziato, alcuni di essi, la necessità che la valorizzazione economica implichi la rideterminazione dei corrispettivi di scostamento e disequilibrio rispetto al servizio di trasporto e stoccaggio;
- condiviso la proposta dell'Autorità di gestione delle rettifiche tardive relative ad una finestra temporale di cinque anni, ma proposto che in fase di avvio della metodologia sia opportuno considerare tutti i casi di rettifiche tardive che si sono generati a partire dal 2001, ossia dall'introduzione della deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01 relativa ai criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di GNL a valle dell'emanazione del decreto legislativo n.164/00;
- condiviso l'individuazione nell'impresa maggiore di trasporto del soggetto per la gestione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive in considerazione dell'attuale ruolo di gestore del servizio di bilanciamento, benché considerato preferibile l'individuazione di un soggetto terzo;
- evidenziato diverse posizioni in merito alle proposte di indice riferimento prezzi per la valorizzazione economica della partita fisica, individuando nella proposta relativa all'assunzione come indice di prezzo il costo di approvvigionamento (QE) delle condizioni economiche di riferimento (Opzione 2), l'opzione preferita, posto che tale valore venga integrato da una componente a riconoscimento del costo relativo al trasporto;
- condiviso il principio mutualistico proposto benché si sottolinei che l'impresa maggiore di trasporto sia già coperta da rischi di insolvenza tramite le garanzie e che il sistema proposto possa costituire un incentivo a comportamenti non orientati alla massimizzazione dell'efficienza;
- evidenziato diverse posizioni in merito alle proposte di frequenza delle sessioni per la gestione delle rettifiche tardive e la liquidazione delle partite economiche, condividendo che il processo avvenga secondo sessioni predefinite.

Considerato, anche, che:

- in esito all'esame delle osservazioni al DCO 1/09, ed in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 203/05 in tema di Air, l'Autorità ha pubblicato il DCO 17/09;
- la deliberazione ARG/gas 62/09 ha avviato un procedimento avente per oggetto la formazione di provvedimenti in materia di revisione della disciplina dell'allocazione dei quantitativi gas tra gli utenti del sistema e che in tale ambito procedimentale è stato emanato il DCO 30/09 con carattere ricognitivo sui processi di allocazione relativi al servizio di bilanciamento del gas naturale;

- con il DCO 17/09, l'Autorità ha evidenziato l'intenzione di:
  - limitare l'ambito di intervento alla gestione delle rettifiche derivanti esclusivamente da differenze di misura afferenti a mesi precedenti la finestra temporale al cui interno l'impresa maggiore di trasporto considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto, escludendo pertanto eventuali rettifiche conseguenti errori di allocazione agli utenti del servizio di distribuzione e agli UdB;
  - prevedere una soglia minima relativa all'errore di misura al di sotto della quale si ritiene che non sia opportuno prevedere la gestione della rettifica;
  - considerare e gestire secondo la metodologia avanzata tutte le rettifiche dei dati di misura presso i punti di riconsegna della rete di trasporto che si sono verificati a partire dal 1 ottobre 2003 in una sessione straordinaria correlata all'avvio e di considerare, a regime, le rettifiche tardive che si riferiscono esclusivamente ad errori di misura avvenuti fino a cinque anni precedenti l'ultimo bilancio di trasporto chiuso;
  - limitare la valorizzazione economica delle partite fisiche insorgenti dalle rettifiche tardive alla sola commodity, non prevedendo la rideterminazione dei corrispettivi di trasporto e stoccaggio, correlati a possibili diverse posizioni dell'UdB nel sistema di bilanciamento non volendo, con tale processo, riaprire il bilancio di trasporto del periodo corrispondente a quello in cui si è verificato l'errore;
  - prevedere eventualmente che solo per le rettifiche tardive che dovessero insorgere successivamente alla data di decorrenza del provvedimento in merito alla gestione delle rettifiche tardive debbano essere considerati anche eventuali corrispettivi di disequilibrio e scostamento relativi al servizio di stoccaggio e trasporto;
  - introdurre una nuova Opzione (Opzione 4B) relativa all'indice di prezzo per la valorizzazione economica della partita fisica determinato a partire dall'andamento trimestrale della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso utilizzato nelle condizioni economiche di fornitura (di seguito: CCI), con modulazione trimestrale sulla base di un indice determinato dall'andamento del prezzo dei principali mercati all'ingrosso internazionali. Al fine di riferire tale indice al punto di scambio virtuale (di seguito: PSV), l'Autorità ha ritenuto opportuno sommare alla componente CCI una componente a copertura dei costi di trasporto fino al PSV (QT_{PSV});
  - prevedere che l'impresa maggiore di trasporto, attraverso il ricorso all'indice di prezzo, con riferimento alle valorizzazioni dell'indice comunicatele dall'Autorità determini la partita economica conseguente alla rettifica per l'UdB interessato e la conseguente emissione di fattura/nota di credito di conguaglio;
  - prevedere che contestualmente a tutti gli UdB, titolari di contratto di trasporto in essere all'ultimo mese per cui il bilancio è chiuso rispetto al mese in cui avviene la gestione della rettifica tardiva, sia intestata una transazione di compensazione, proporzionale ai prelievi della rete di trasporto nell'ultimo mese per cui il bilancio è chiuso;

- ricorrere ad una frequenza semestrale a regime e di prevedere una sessione straordinaria di tutte le rettifiche tardive che si sono generate dal 1 ottobre 2003;
- introdurre uno sconto, pari ad uno sconto composto del 5% su base annua, e/o una maggiorazione, pari al 3% annuo calcolato sull'importo originario, a seconda del segno della rettifica, in relazione all'intervallo temporale intercorrente tra l'errore della misura e la gestione della relativa rettifica, da riconoscere all'UdB interessato;
- prevedere, quindi, che la posizione netta di ciascun UdB in ciascuna sessione di rettifica risulti dall'insieme delle partite economiche che lo riguardano, determinato dalla sommatoria algebrica delle partite economiche per cui è direttamente interessato e dalle transazioni di compensazione, e che il saldo di tale posizione sia conguagliata (a debito o a credito) nella fatturazione mensile del trasporto concomitante con la sessione di rettifica;
- ricorrere esclusivamente alle garanzie finanziarie di copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di trasporto e dalla conseguente erogazione del servizio, per far fronte a rischi di controparte per l'impresa maggiore di trasporto nonché all'insorgere di eventuale credito non recuperabile;
- prevedere che l'impresa maggiore di trasporto definisca un corrispettivo indiretto di rettifica da sommare al corrispettivo variabile del trasporto a carico di tutti gli utenti del trasporto, se escusse le garanzie, risultasse ancora un eventuale credito non recuperabile;

- le osservazioni formulate al DCO 17/09 da parte degli operatori e relative associazioni di categoria hanno:
  - confermato una sostanziale condivisione per le proposte avanzate;
  - evidenziato perplessità in merito all'introduzione di una soglia minima relativa all'errore di misura al di sotto della quale non sia opportuno prevedere la gestione della rettifica tardiva, in relazione ad aspetti di natura fiscale;
  - in parte ritenuto che il considerare oltre che il valore della commodity anche eventuali corrispettivi di disequilibrio e scostamento relativi al servizio di trasporto e stoccaggio possa essere in contrasto con l'obiettivo di semplificazione e generare incognite in relazione alle determinazione delle penali imputabili ed in parte ribadito che tali corrispettivi dovrebbero essere considerati fin dall'avvio del processo di gestione delle rettifiche tardive e non solo per le rettifiche tardive che dovessero insorgere successivamente alla data di decorrenza del provvedimento in merito;
  - relativamente all'indice di prezzo, confermato la preferenza per l'Opzione 2, ossia quella relativa ad un indice di prezzo determinato a partire dall'andamento trimestrale della quota a copertura dei costi di approvvigionamento (QE), o all'andamento trimestrale della CCI, proponendo di ricorrere all'andamento mensile invece che trimestrale della QE o della CCI e di integrare tale valore con una componente a copertura del costo di trasporto. Alcuni operatori hanno espresso riserve in merito alla significatività e disponibilità dell'indice determinato dall'andamento del prezzo dei principali mercati all'ingrosso da utilizzare per la modulazione

della componente variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, come proposto nell'Opzione 4B, mentre altri si sono riservati di esprimere un parere solo in seguito alla disponibilità di maggior informazioni in merito ai mercati esteri presi a riferimento e alle modalità operative di costruzione dell'indice stesso;

- relativamente alle sessioni, accolto favorevolmente sia la proposta di una sessione straordinaria per la gestione di tutte le rettifiche che si sono generate dall'1 ottobre 2003 alla data corrispondente all'ultima chiusura del bilancio di trasporto, sia la frequenza semestrale, benché alcuni operatori ritengano preferibile una frequenza mensile;
- relativamente a sconti e maggiorazioni, sono state avanzate riserve in merito a possibili complessità gestionali con aggravamento delle procedure operative che potrebbero generare;
- ripreso quanto evidenziato già in esito al DCO 1/09 relativamente alla necessità di effettuare l'attribuzione delle partite di conguaglio e compensazione a debito/credito degli UdB titolari di contratto di trasporto al momento in cui si è verificato l'errore di misura;
- condiviso la proposta di ricorrere alle garanzie finanziare di copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di trasporto e dalla conseguente erogazione del servizio per il rischio di controparte assunto dall'impresa maggiore di trasporto nella gestione delle rettifiche tardive e di prevedere un corrispettivo indiretto di rettifica a carico di tutti gli utenti del trasporto da sommare al corrispettivo variabile del trasporto a copertura di un eventuale credito non recuperabile insorgente dal mancato pagamento da parte degli UdB delle partite economiche di competenza.

Considerato, altresì, che:

- con il DCO 3/09 l'Autorità ha formulato i propri orientamenti sulla riforma delle modalità per il trattamento delle partite gas non oggetto di misura diretta nell'ambito del servizio di bilanciamento del gas, attribuendo all'impresa maggiore di trasporto la responsabilità dei termini dell'equazione di bilancio di sistema non oggetto di misura, tra cui anche il gas non contabilizzato;
- tali orientamenti sono state ulteriormente dettagliati ed analizzati nel DCO 4/09 e DCO 24/09 in merito ai criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e di dispacciamento del gas per il terzo periodo di regolazione;
- in particolare nel DCO 4/09 e nel DCO 24/09 l'Autorità ha evidenziato, per quanto concerne la disciplina dell'attività di misura nel trasporto, l'intenzione di assegnare la responsabilità dell'attività di installazione e manutenzione e la responsabilità dell'attività di raccolta, validazione e registrazione delle misura all'impresa maggiore di trasporto;
- le osservazioni formulate al DCO 30/09 da parte degli operatori e relative associazioni di categoria hanno evidenziato la presenza di numerose criticità in merito alla disciplina dell'allocazione.

Considerato che:

- la legge n. 99/09 ha previsto all'art. 30 di affidare in esclusiva al Gestore del mercato elettrico, la gestione economica del mercato del gas secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza; e che il "Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico".

Considerato, infine, che:

- la disciplina della gestione delle rettifiche tardive, e delle relative partite economiche, prospettata nel DCO 17/09, è orientata ad esigenze di certezza e di efficienza del sistema, anche al fine di prevenire il potenziale contenzioso che gli UdB potrebbero promuovere nei confronti dell'impresa maggiore di trasporto o nei confronti degli altri utenti interessati da dette rettifiche;
- da quanto sopra segue pertanto l'esigenza che le procedure per la gestione delle rettifiche tardive siano di agevole attuazione e non comportino eccessivi oneri gestionali per l'impresa maggiore; in tale prospettiva, pertanto, risultano coerenti le scelte di:
  - escludere dalle suddette procedure le rettifiche derivanti da errori di misura di lieve entità; ciò in quanto gli oneri per l'intero sistema sarebbero superiori ai benefici del singolo UdB, per il quale peraltro è sempre possibile una tutela in sede giudiziaria nei termini prescrizionali previsti dalla legge;
  - limitare l'attribuzione delle partite di conguaglio e compensazione agli UdB esistenti alla data di svolgimento delle procedure di rettifica; ciò per evidenti esigenze di semplificazione in analogia all'attuale disciplina dei conguagli tariffari nel settore del gas, ed all'attuale disciplina del settlement dell'energia elettrica;
- le obbligazioni degli UdB derivanti dalle rettifiche tardive rientrano tra quelle coperte dalle garanzie finanziarie previste dall'articolo 14 della deliberazione n. 137/02; l'ammontare di tali garanzie è stato fissato dall'Autorità nel 2002, in un contesto conoscitivo imperfetto circa l'effettivo rischio di insolvenza degli utenti; l'esperienza maturata successivamente ha evidenziato un sovradimensionamento delle predette garanzie che tuttavia non sono mai state adeguate;
- pertanto, nelle more di una riforma organica del servizio di trasporto e dispacciamento, l'attuale importo delle garanzie risulta idoneo a tutelare l'impresa maggiore di trasporto anche nei casi di inadempimento delle obbligazioni derivanti dalle rettifiche tardive; inoltre, i crediti dell'impresa maggiore eventualmente non coperti dalle predette garanzie, trovano un'ulteriore tutela nelle clausole del Codice di Rete che escludono l'UdB – fintanto che perdura il suo inadempimento – da alcune prestazioni essenziali, tra cui il conferimento di capacità per l'anno termico successivo.

Ritenuto che sia necessario:

- garantire certezza e stabilità al processo di determinazione delle partite economiche correlate al bilanciamento, e conseguentemente, stabilità al sistema gas nel suo complesso e pertanto creare i prerequisiti per l'introduzione di un sistema di bilanciamento basato su criteri di mercato, che preveda una corretta attribuzione delle partite fisiche ed economiche agli UdB;
- definire un indice di prezzo della materia prima da utilizzare per la valorizzazione economica della partita fisica di conguaglio in attesa di un riferimento di prezzo fornito da un mercato organizzato del gas;
- prevedere che tale indice, in considerazione da un lato della sua possibile sostituzione in tempi brevi con un riferimento ad un mercato spot organizzato, in attuazione di quanto definito dalla legge n. 99/09, e dall'altro lato di quanto emerso in esito al processo di consultazione, sia determinato, a partire dall'1 ottobre 2003, considerando la somma di:
  - una componente mensile relativa alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCIm);
  - una componente relativa al servizio di trasporto fino al PSV (di seguito: QTPSV);
- calcolare la CCI_m:
  - applicando la disciplina relativa alla componente di commercializzazione del gas all'ingrosso delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, in vigore dall'1 gennaio 2004, come nel tempo successivamente modifica ed integrata;
  - aumentando la frequenza di aggiornamento, da trimestrale a mensile;
  - non considerando alcuna soglia di invarianza;
  - utilizzando, per i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre i valori storici della CCI, solo nel caso in cui questi non siano identici a valori precedentemente in vigore, a causa della soglia di invarianza;
  - estendendo, per semplicità, i presenti criteri anche all'ultimo trimestre del 2003, sebbene anteriore all'entrata in vigore della deliberazione n. 138/03;
- calcolare la QT_{PSV}:
  - considerando i valori del corrispettivo medio unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 138/03 e all'articolo 8 del TIVgas (di seguito: CPe), pubblicati dall'Autorità per gli anni termici del trasporto, dall'1 gennaio 2004 al 30 settembre 2009;
  - estendendo, per semplicità, il primo valore del CPe pubblicato anche all'ultimo trimestre del 2003, sebbene anteriore all'entrata in vigore della deliberazione n. 138/03;
  - considerando i valori del corrispettivo unitario variabile (CV) e del corrispettivo integrativo (CVP) di cui alle deliberazioni n. 120/01 e 166/05, come approvati e pubblicati dall'Autorità, per gli anni termici del trasporto, dall'1 settembre 2003 al 30 settembre 2009;
  - considerando che, con la deliberazione ARG/gas 135/09, l'Autorità ha prorogato per il periodo 1 ottobre 2009 – 31 dicembre 2009 le proposte tariffarie approvate per l'anno termico 2008-2009 con deliberazione ARG/gas 102/08;

- trascurando per semplicità ogni altro corrispettivo inserito dall'Autorità a valere sulla tariffa di trasporto, a partire dall'1 ottobre 2003;
  - ipotizzando un coefficiente di utilizzo unitario ai fini della variabilizzazione del CPe;
- ai fini di certezza e trasparenza, prevedere che l'Autorità pubblichi ed aggiorni, su base trimestrale, i valori assunti dall'indice di prezzo e dalle sue componenti CCI_m e QT_{PSV}.

Ritenuto che sia opportuno:

- individuare criteri per il trattamento di eventuali rettifiche esclusivamente dei dati di misura dei punti di riconsegna della rete di trasporto relative ai mesi per cui il bilancio del trasporto del sistema gas è chiuso, ossia quando l'impresa di trasporto considera definitiva l'attribuzione di quantitativi di gas in immissione ed in prelievo agli UdB, escludendo pertanto eventuali rettifiche conseguenti errori di allocazione agli utenti del servizio di distribuzione e agli UdB;
- limitare, pertanto, l'ambito di applicazione della disciplina alle rettifiche dei dati di misura relativi ai punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano un unico cliente finale, conseguente all'identificazione di un'errata misura che può insorgere posteriormente ai termini stabiliti dalla normativa per la chiusura del bilancio di trasporto;
- rimandare agli esiti del procedimento avviato con la deliberazione n. 62/09 la definizione di una disciplina relativa alle rettifiche dei dati di misura per i punti di riconsegna coincidenti con un aggregato locale di punti fisici tra loro connessi;
- considerare in fase di avvio tutte le rettifiche dei dati di misura che si sono verificate a partire dall' 1 ottobre 2003, data relativa all'efficacia delle disposizioni contenute nei capitoli da 7 a 20 del Codice Rete, come approvato dall'Autorità con deliberazione n. 75/03 , e, a regime, le rettifiche relative ad errori di misura avvenuti fino a cinque anni precedenti;
- individuare come soggetto preposto alla gestione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive l'impresa maggiore di trasporto, sino a quando, a fronte dell'evoluzione del servizio di bilanciamento e l'avvio di un servizio di dispacciamento commerciale, potrà essere considerata l'ipotesi di individuare un soggetto terzo alternativo all'impresa maggiore di trasporto;
- prevedere, per la gestione delle rettifiche tardive, che l'impresa maggiore di trasporto, attraverso il ricorso ad un indice di prezzo, definisca:
  - la valorizzazione economica della partita fisica determinata dalla rettifica per l'UdB interessato con la conseguente emissione di fattura/nota di credito di conguaglio;
  - una transazione economica relativa alla compensazione di eventuali saldi positivi e negativi di tutte le partite economiche determinate da rettifiche tardive, per tutti gli UdB, incluso quello direttamente interessato dalla rettifica tardiva, titolari di contratto di trasporto all'ultimo mese per cui il bilancio è chiuso (ossi a M-4), attribuendo il saldo della compensazione in funzione dei prelievi degli stessi UdB nello stessi mese (M-4);
- prevedere che la posizione netta di ciascun UdB, alla base del conguaglio a debito o a credito da parte dell'impresa di trasporto nella fatturazione del trasporto coincidente con la gestione delle rettifiche tardive, risulti quindi dalla sommatoria

algebrica delle partite economiche per cui l'UdB è direttamente interessato e dalle transazioni di compensazione;

- prevedere che a fronte di un importo relativo al saldo delle posizioni relative alla gestione delle rettifiche tardive di ciascun UdB superiore ad una quota percentuale dell'importo relativo alla fatturazione del trasporto, sia introdotto un piano di rateizzazione, onde limitare l'impatto della gestione delle rettifiche tardive sulla gestione contabile degli UdB;
- prevedere che la prima sessione coincida con una sessione straordinaria nella quale siano gestite tutte le rettifiche tardive generate dall' 1 ottobre 2003 sino alla data corrispondente all'ultima chiusura del bilancio di trasporto;
- prevedere che, escusse le garanzie finanziarie, dimensionate in funzione dei servizio di trasporto e dispacciamento e pertanto tali da coprire eventuali esigenze derivanti dal processo di gestione delle rettifiche tardive, a fronte dell'esistenza di un eventuale credito non recuperabile insorgente dal mancato pagamento da parte degli UdB delle partite economiche di competenza, l'impresa maggiore di trasporto è tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorità che ne definisce le modalità di recupero, anche in relazione all'ammontare del credito;
- prevedere che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e la prima sessione intercorra un periodo temporale di almeno tre mesi in modo tale da consentire all'impresa maggiore di trasporto di adeguare i propri sistemi informativi alle nuove esigenze;
- limitare i rischi di controparte per l'impresa maggiore di trasporto legati alla liquidazione delle partite economiche, ricorrendo alle garanzie finanziarie di copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di trasporto e dalla conseguente erogazione del servizio rilasciate dagli UdB al momento della stipula del contratto di trasporto;
- porre in capo all'impresa maggiore di trasporto obblighi informativi relativi alla gestione delle rettifiche tardive verso gli UdB

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni in materia di criteri di definizione e attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto di cui all'*Allegato A*, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di pubblicare i valori assunti dall'indice di prezzo e dalle sue componenti nell'*Allegato B* al presente provvedimento, aggiornando il medesimo *Allegato B* su base trimestrale unitamente all'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del servizio di tutela secondo quanto definito dal TIVG;
3. di prevedere che la prima sessione di liquidazione delle rettifiche tardive avvenga entro il 5 luglio 2010 e che in tale sessione siano liquidate, secondo quanto definito nell'*Allegato A*, tutte le partite economiche insorte da rettifiche tardive che si sono generate dall'1 ottobre 2003;

4. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati, di provvedere per l'aggiornamento dei Codici di Rete, al fine di recepire quanto previsto in tema di gestione delle rettifiche tardive introdotto con il presente provvedimento;
5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 27 novembre 2009

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

CRITERI DI DEFINIZIONE ED ATTRIBUZIONE DELLE PARTITE INERENTI ALL'ATTIVITÀ DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE INSORGENTI A SEGUITO DI RETTIFICHE DEI DATI DI MISURA SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DEL BILANCIO DI TRASPORTO

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata, nonché le seguenti definizioni:

- **Impresa maggiore di trasporto**: è l'impresa che, avendo la disponibilità della rete nazionale di gasdotti, svolge l'attività di trasporto sulla maggior parte della medesima;
- **Indice di prezzo (di seguito: I_R)**: è l'indice di riferimento per la valorizzazione economica delle partite fisiche oggetto di rettifica tardiva;
- **punto di riconsegna** è il punto fisico delle reti o l'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel quale l'impresa di trasporto rende disponibile il gas all'utente per il prelievo dalla rete;
- **Rettifica tardiva:** è la rettifica di un dato di misura di gas presso un punto di riconsegna a seguito dell'identificazione di un errata misura che insorge posteriormente ai termini stabiliti dalla normativa per la chiusura del bilancio di trasporto, con riferimento fino a cinque anni precedenti;
- **Utente del bilanciamento:** è l'utente del servizio di trasporto e bilanciamento;
- **Utente del bilanciamento direttamente interessato:** è l'utente del servizio di trasporto e bilanciamento cui si riferisce l'errata misura.

Articolo 2
Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità di determinazione e di attribuzione delle partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche tardive relative al gas immesso e prelevato dagli utenti del bilanciamento in punti di riconsegna della rete di trasporto e che alimentano un unico cliente finale.

Articolo 3
Responsabile della gestione delle rettifiche tardive

3.1 L'impresa maggiore di trasporto, nell'erogazione del servizio di bilanciamento, è responsabile della gestione delle rettifiche tardive e delle relative partite economiche insorgenti (di seguito: il responsabile).

Articolo 4

Criteri generali per la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive

4.1 Nell'ambito di ciascuna sessione di cui all'articolo 5, in seguito all'identificazione di un'errata misura relativa ad un punto di riconsegna e ad un mese rispetto al quale il bilancio di trasporto sia già chiuso, il responsabile procede alla determinazione della relativa partita fisica di conguaglio come differenza tra la quantità di gas prelevato nel medesimo mese determinata con la misura corretta e la quantità di gas prelevato utilizzata in sede di chiusura del corrispondente bilancio del servizio di trasporto.

4.2 Se gli utenti del bilanciamento direttamente interessati da una medesima rettifica tardiva sono più di uno, per la definizione delle rispettive partite fisiche trova applicazione la medesima regola di allocazione vigente in ciascun mese cui la rettifica si riferisce.

4.3 Il valore economico (di seguito: corrispettivo di rettifica) di ciascuna partita fisica di conguaglio di cui al comma precedente, a carico dell'utente del bilanciamento direttamente interessato se positivo o a favore del medesimo se negativo, è pari alla medesima partita moltiplicata per i seguenti fattori:

a. l'indice I_R, determinato ai sensi del comma 4.4; un coefficiente $k_1=(0,95)^{n/12+1}$, nel caso in cui la partita fisica sia positiva, con *n* pari al numero di mesi intercorrenti tra il mese cui la partita si riferisce e l'ultimo mese per cui il bilancio del servizio di trasporto risulta chiuso al momento in cui la sessione ha luogo;

b. un coefficiente $k_2=1+0,03*n/12$, nel caso in cui la partita fisica sia negativa, con *n* che assume il medesimo significato di cui alla lettera a..

4.4 I_R è un valore mensile, espresso in €/GJ, pari alla somma di:

a. una componente mensile relativa alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI_m), di cui al successivo comma 4.5;

b. una componente relativa al servizio di trasporto fino al PSV (di seguito: QT_{PSV}) di cui al successivo comma 4.6.

4.5 La componente CCI_m è calcolata applicando la disciplina in materia di componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, in vigore dall'1 gennaio 2004, come nel tempo successivamente modifica ed integrata, di cui agli articoli 7 della deliberazione n. 138/03 e 6 del TIVG (di seguito: CCI), adottando le seguenti modifiche;

a. frequenza di aggiornamento mensile;

b. assenza di soglia di invarianza;

c. utilizzo, per i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre i valori trimestrali storici della CCI, solo nel caso in cui questi non siano identici a valori precedentemente in vigore, a causa della soglia di invarianza;

d. estensione dei criteri anche all'ultimo trimestre del 2003.

4.6 La componente QT_{PSV} è calcolata:

a. considerando i valori del corrispettivo medio unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 138/03 e all'articolo 8 del TIVG (di seguito: CP_e), pubblicati dall'Autorità con le deliberazioni:

- n. 138/03, per il periodo 1 gennaio 2004 – 30 settembre 2004;
- n. 154/04, per il periodo 1 ottobre 2004 – 30 settembre 2005;
- n. 205/05, per il periodo 1 ottobre 2005 – 30 settembre 2006;
- n. 193/06, per il periodo 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007;
- n. 241/07, per il periodo 1 ottobre 2007 – 30 settembre 2008;
- ARG/gas 140/08, per il periodo 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2009;

b. estendendo il valore di cui al primo alinea della precedente lettera anche all'ultimo trimestre del 2003;

c. considerando i valori del corrispettivo unitario variabile (CV) e del corrispettivo integrativo (CV^P) di cui alle deliberazioni n. 120/01 e 166/05, come approvati e pubblicati dall'Autorità, con le deliberazioni:
- n. 71/03 per il periodo 1 ottobre 2003 – 30 settembre 2004;
- n. 113/04 per il periodo 1 ottobre 2004 – 30 settembre 2005;
- n. 204/05 per il periodo 1 ottobre 2005 – 30 settembre 2006;
- n. 171/06 per il periodo 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007;
- n. 205/07 per il periodo 1 ottobre 2007 – 30 settembre 2008;
- ARG/gas 102/08 per il periodo 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2009;

d. considerando che, con la deliberazione ARG/gas 135/09, l'Autorità ha prorogato per il periodo 1 ottobre 2009 – 31 dicembre 2009 le proposte tariffarie approvate per l'anno termico 2008-2009 con deliberazione ARG/gas 102/08;

e. trascurando ogni altro corrispettivo inserito dall'Autorità a valere sulla tariffa di trasporto, a partire dall'1 ottobre 2003;

f. ipotizzando un coefficiente di utilizzo unitario ed un rapporto MJ/mc pari a 38,1 ai fini della trasformazione in €/GJ del CP_e.

4.7 Il responsabile determina, in ciascuna sessione, un corrispettivo a carico di ciascun utente del bilanciamento, ivi inclusi quelli direttamente interessati da rettifiche tardive, pari al prodotto tra (di seguito: corrispettivo di compensazione):

a. la somma dei corrispettivi di rettifica relativi alla sessione cambiata di segno;

b. il rapporto tra i volumi di gas prelevati dall'utente del bilanciamento nell'ultimo mese per cui il bilancio risulta chiuso e i volumi complessivamente prelevati dagli utenti del bilanciamento nel medesimo periodo.

Articolo 5

Sessioni di liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive

5.1 Le partite economiche insorgenti da rettifiche tardive, che comprendono sia i corrispettivi di rettifica che i corrispettivi di compensazione, sono liquidate in due apposite sessioni, che hanno rispettivamente luogo entro il 5 luglio e il 5 gennaio.

5.2 Il responsabile è tenuto a determinare e liquidare le partite economiche conseguenti a rettifiche tardive nella prima sessione di liquidazione utile.

5.3 La liquidazione delle partite economiche avviene nell'ambito della fatturazione mensile del trasporto da parte dell'impresa maggiore di trasporto concomitante con la sessione di rettifica, in cui il responsabile conguaglia (a debito o a credito) a ciascun utente del

bilanciamento il saldo dei rispettivi corrispettivi di rettifica e dei corrispettivi di compensazione.

5.4 Qualora l'importo relativo al suddetto saldo sia superiore al 20% dell'importo complessivo relativo alla fatturazione mensile del trasporto, il responsabile è tenuto a predisporre un piano di rateizzazione.

Articolo 6
Garanzie

6.1 Il responsabile può adottare tutte le misure che reputi necessarie per limitare gli oneri per il sistema gas legati all'insolvenza degli utenti del bilanciamento, tra le quali anche:

a. escussione delle garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione n. 137/02;
b. sospensione degli importi da corrispondere agli utenti del bilanciamento creditori in caso di insolvenza degli utenti debitori con riferimento alle partite economiche oggetto del presente provvedimento in proporzione a quanto non corrisposto dagli utenti debitori ;
c. risoluzione del contratto di trasporto.

6.2 Qualora escusse le garanzie, risultasse un eventuale credito residuale non recuperabile insorgente dal mancato pagamento da parte degli utenti del bilanciamento delle partite economiche di competenza, il responsabile è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità che ne definisce le modalità di recupero, anche attraverso l'introduzione di un eventuale corrispettivo.

Articolo 7
Obblighi informativi

7.1 Ogni qualvolta il responsabile venga a conoscenza di una rettifica tardiva, comunica tempestivamente all'utente del bilanciamento direttamente interessato il valore della misura rettificato e i valori delle partite fisiche di conguaglio ingenerate e, in occasione della sessione di liquidazione, tutti gli elementi informativi e di dettaglio ai sensi dell'articolo Articolo 4.

ALLEGATO *B*

Valori in €/GJ dell'indice I_R e delle sue componenti, ai fini della valorizzazione delle rettifiche tardive di cui alla deliberazione ARG/gas 182/09

	CCI_m	QT_{PSV}	I_R
ott-03	4,583264	0,2478735	4,831137
nov-03	4,520264	0,2478735	4,768137
dic-03	4,448264	0,2478735	4,696137
gen-04	4,328264	0,2478735	4,576137
feb-04	4,196264	0,2478735	4,444137
mar-04	4,205264	0,2478735	4,453137
apr-04	4,224264	0,2478735	4,472137
mag-04	4,249264	0,2478735	4,497137
giu-04	4,271264	0,2478735	4,519137
lug-04	4,318264	0,2478735	4,566137
ago-04	4,394264	0,2478735	4,642137
set-04	4,460264	0,2478735	4,708137
ott-04	4,549264	0,2456611	4,794925
nov-04	4,684264	0,2456611	4,929925
dic-04	4,860264	0,2456611	5,105925
gen-05	5,006264	0,2456611	5,251925
feb-05	5,056264	0,2456611	5,301925
mar-05	5,113264	0,2456611	5,358925
apr-05	5,141264	0,2456611	5,386925
mag-05	5,270264	0,2456611	5,515925
giu-05	5,402264	0,2456611	5,647925
lug-05	5,488264	0,2456611	5,733925
ago-05	5,646264	0,2456611	5,891925
set-05	5,781264	0,2456611	6,026925
ott-05	5,998264	0,2516445	6,249908
nov-05	6,335264	0,2516445	6,586908
dic-05	6,625264	0,2516445	6,876908
gen-06	6,075484	0,2516445	6,327128
feb-06	6,177484	0,2516445	6,429128
mar-06	6,302484	0,2516445	6,554128
apr-06	6,448484	0,2516445	6,700128
mag-06	6,524484	0,2516445	6,776128
giu-06	6,593484	0,2516445	6,845128
lug-06	7,051484	0,2516445	7,303128
ago-06	7,039484	0,2516445	7,291128
set-06	7,066484	0,2516445	7,318128
ott-06	7,153484	0,2518851	7,405369
nov-06	7,123484	0,2518851	7,375369
dic-06	7,021484	0,2518851	7,273369
gen-07	6,901484	0,2518851	7,153369
feb-07	6,787484	0,2518851	7,039369
mar-07	6,601484	0,2518851	6,853369
apr-07	6,464484	0,2518851	6,716369
mag-07	6,362484	0,2518851	6,614369
giu-07	6,287484	0,2518851	6,539369

lug-07	6,225484	0,2518851	6,477369
ago-07	6,294484	0,2518851	6,546369
set-07	6,429484	0,2518851	6,681369
ott-07	6,551484	0,2651719	6,816656
nov-07	6,710484	0,2651719	6,975656
dic-07	6,949484	0,2651719	7,214656
gen-08	7,242484	0,2651719	7,507656
feb-08	7,496484	0,2651719	7,761656
mar-08	7,682484	0,2651719	7,947656
apr-08	7,874484	0,2651719	8,139656
mag-08	8,066484	0,2651719	8,331656
giu-08	8,270484	0,2651719	8,535656
lug-08	8,631484	0,2651719	8,896656
ago-08	9,032484	0,2651719	9,297656
set-08	9,430484	0,2651719	9,695656
ott-08	9,622484	0,243239	9,865723
nov-08	9,736484	0,243239	9,979723
dic-08	9,688484	0,243239	9,931723
gen-09	9,451484	0,243239	9,694723
feb-09	9,023484	0,243239	9,266723
mar-09	8,574484	0,243239	8,817723
apr-09	7,984484	0,243239	8,227723
mag-09	7,331484	0,243239	7,574723
giu-09	6,693484	0,243239	6,936723
lug-09	6,281484	0,243239	6,524723
ago-09	6,035484	0,243239	6,278723
set-09	5,905484	0,243239	6,148723
ott-09	5,931120	0,243239	6,174359

10A01902

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana in data 11 settembre 2001.

Il giorno 12 gennaio 2010 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana in data 11 settembre 2001, autorizzato con legge 3 marzo 2009, n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 2009.

In conformità all'art. 30, comma 1 la stessa è entrata in vigore il giorno 12 gennaio 2010. Sulla base dell'art. 30, comma 2 le sue disposizioni avranno effetto:

a) con riferimento all'imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, sulle somme ritratte il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la convenzione entra in vigore;

b) con riferimento ad altre imposte sul reddito o sul patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare a quello in cui la convenzione entra in vigore.

Le disposizioni della convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982, cesserà di avere effetto con riferimento alle imposte slovene o italiane sulle quali la presente convenzione avrà efficacia in conformità alle disposizioni del paragrafo 2.

10A01876

Rilascio di *exequatur*

In data 25 gennaio 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Eduardo Vidal Chirino, console generale della Repubblica di Cuba a Milano.

10A01886

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché smarriti e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2056936	000	029
2139295	000	029
2171636	000	029
2212786	000	029
2212792	000	029
2244752	000	029
2300121	000	029
2300143	000	029
2352876	000	029
2369220	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MAGICO NATALE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
16065	000	014
37946	000	014
56056	000	014
56057	000	014
94461	000	014
101897	000	014
110751	000	014
428102	000	014
509456	000	014
509471	000	014
559135	000	014
559136	000	014
597962	000	014
597963	000	014
613680	000	014
681689	000	014
681690	000	014
716984	000	014
771187	000	014
802342	000	014
836688	000	014
837006	000	014
840009	000	014
842839	000	014
913559	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
31172	000	029
94687	000	029
94688	000	029
9175878	000	029
9458012	000	029
9524323	000	029

9550566	000	029
9551034	000	029
9551035	000	029
9567511	000	029
9567521	000	029
9605323	000	029
9605678	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1384309	000	059
1564314	000	059
1944768	000	059
1944769	000	059
2247567	000	059
2260862	000	059
2260863	000	059
2339115	000	059
2357939	000	059
2421160	000	059
2494919	000	059
2499515	000	059
2531094	000	059
2531095	000	059
2535646	000	059
2631223	000	059
2682561	000	059
3061950	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3994776	000	059
4173413	000	059
4173414	000	059
4201466	000	059
4318171	000	059
4902735	000	059
4908289	000	059
4908290	000	059
4911953	000	059
4918069	000	059
4935104	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
6568511	000	029
6626939	000	029
6696343	000	029
6724678	000	029
6744125	000	029
6754232	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "L'ALBERO DEI PREMI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
671781	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MERCANTE IN FIERA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
904068	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
911656	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1453478	000	099
1453479	000	099
1453480	000	099
1453481	000	099
1453482	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "OROSCOPO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1457392	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2158684	000	099
2177940	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
935314	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1099094	000	299
1119914	000	299

10A01954

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MAGICO NATALE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
606711	000	014
606712	000	014
606713	000	014
606714	000	014
697236	000	014
697237	000	014
697238	000	014
697239	000	014
697240	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGA MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
9251063	000	029
9251065	000	029
9251066	000	029
9567298	000	029
9567299	000	029
9567300	000	029
9567301	000	029
9567302	000	029
9567303	000	029
9567304	000	029
9567305	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2280947	000	059
2280955	000	059
2280956	000	059
2280957	000	059
2280958	000	059
2280959	000	059
2280960	000	059
2280961	000	059
2280962	000	059
2280963	000	059
2330451	000	059
2330452	000	059
2330453	000	059
2330454	000	059
2330455	000	059
2330456	000	059
2330457	000	059
2330458	000	059
2330459	000	059
2330460	000	059
2330461	000	059
2330462	000	059
2330463	000	059
2330465	000	059
2330466	000	059
2330467	000	059
2330468	000	059
2330469	000	059
2330470	000	059
2330485	000	059
2330488	000	059
2330489	000	059
2330490	000	059
2330491	000	059
2330492	000	059
2330493	000	059
2330494	000	059
2330495	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4240338	000	059
4240339	000	059
4266595	000	059
4266671	000	059
4266672	000	059
4266673	000	059
4266674	000	059
4266675	000	059
4266676	000	059
4266677	000	059
4266678	000	059
4266679	000	059
4266680	000	059
4266697	000	059
4266698	000	059
4266699	000	059
4266700	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "L'ALBERO DEI PREMI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
613960	000	099
613964	000	099
628348	000	099
628349	000	099

628400	000	099
628401	000	099
628402	000	099
628442	000	099
628443	000	099
628444	000	099
628445	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "CACCIA AI TESORI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
372264	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2156141	000	099
2181575	000	099
2181576	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
897879	000	299
1137964	000	299
1153858	000	299
1153859	000	299
1153860	000	299
1153861	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
5808702	000	299
5811016	000	299
5811028	000	299
5811029	000	299
5811030	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
886390	000	149
897859	000	149
897860	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
892367	000	149
937666	000	149
937667	000	149
937668	000	149
937669	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL MERCANTE IN FIERA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
881987	000	149
888228	000	149
888229	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "OROSCOPO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1478922	000	149
1488508	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA FORTUNA GIRA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1860269	000	149
1865304	000	149
1865305	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3540134	000	149
3572413	000	149
3572414	000	149
3573075	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "UN MARE DI FORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
623368	000	299

10A01955

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Engemicina Spray» 25 mg/ml

Estratto decreto n. 6 del 19 gennaio 2010

Procedura decentrata n. IT/V/0122/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario «Engemicina Spray» 25 mg/ml sospensione spray per bovini, ovini e suini.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda).

Rappresentata in Italia da: società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (MI) - Via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155. Produttore responsabile rilascio lotti:

la società Intervet Prodactions S.r.l. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina) - Via Nettunense, km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Bombola spray da 200 ml – A.I.C. n. 104103015.

Composizione: una bombola da 200 ml di prodotto contiene:

Principi attivi:

Ossitetraciclina cloridrato 5,00 g (3,84% p/p) (equivalente a ossitetraciclina 4,63 g (3,56% p/p)).

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, ovini e suini.

Indicazioni terapeutiche:

per il trattamento delle seguenti infezioni causate da microrganismi (presenti singolarmente o in associazione) sensibili all'ossitetraciclina in bovini, ovini e suini:

trattamento di infezioni podali causate in particolare da Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum e altri Fusobacterium spp. e Bacteroides spp.;

trattamento coadiuvante di infezioni superficiali conseguenti a interventi chirurgici o lesioni quali, ad esempio, morsicatura della coda nei maiali, escoriazioni e abrasioni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 24 mesi.

Tempi di attesa:

bovini e ovini:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero ore.

Suini:

carne e visceri: zero giorni.

Regime di dispensazione:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A01885

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alcide Uddergold».

Provvedimento n. 5 del 19 gennaio 2010

Specialità medicinale «ALCIDE UDDERGOLD» nelle confezioni:

10 litri di base - A.I.C. 104050024;

20 litri di base - A.I.C. 104050036;

10 litri di attivatore - A.I.C. 104050051;

20 litri di attivatore - A.I.C. 104050063.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0288/001/IA/001

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IA - Modifica nome titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto la seguente modifica del nome del titolare dell'A.I.C. e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

da Ecolab GmbH & Co. OHG a Ecolab Deutschland GmbH.

L'indirizzo resta invariato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha validità immediata.

10A01883

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'ente tutela vini di Romagna, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna»;

Visto il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre 2009, presente il funzionario della regione Emilia-Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta di disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "PAGADEBIT DI ROMAGNA"

Articolo 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata "Pagadebit di Romagna" anche nelle tipologie secco, amabile e frizzante, è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Articolo 2
Base ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata "Pagadebit di Romagna" deve essere ottenuto per almeno l'85% dalle uve del vitigno Bombino b. Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 15% altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve comprende il seguente territorio:
3.1 provincia di Ravenna: Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza e Riolo Terme.

Per i Comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle è dato dalla strada statale n. 9 Via Emilia;

3.2 provincia di Forli-Cesena: Comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro, Terra del Sole, Cesena, Dovadola, Forli, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

Il limite a valle per i comuni di Bertinoro, Cesena, Forli, Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul Rubicone, è il seguente:

Comune di Bertinoro: strada statale n. 9, Via Emilia;

Comune di Cesena: dall'incrocio con il Comune di Bertinoro sulla strada statale n. 9 (Via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la strada provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore. Poi per Via San. Vittore ex 71 fino alla frazione S. Carlo. Indi per Via Castiglione, Via Roversano S. Carlo, Via Comunale Roversano, Via IV Novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9 (Via Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad incontrare la Via Ca' Vecchia. Poi per Via Montiano e per Via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;

Comune di Forli: dal confine con il comune di Faenza sulla Via Emilia, si segue il rio Cosina sino al ponte della Bariletta sulla Via del Passo, indi per la stessa Via del Passo sino ad incontrare la Via Castel Leone che si percorre totalmente. Quindi per Via Ossi sino a Villagrappa, poi per Via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la strada statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna verso Forli dopo aver percorso Via Ladino, per la strada provinciale n. 56 sino ad incontrare la Via dell'Appennino (strada statale n. 9 ter) che si segue attraversando S. Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita dal paese si imbocca la Via Monda, indi per Via Crocetta sino all'incrocio con la strada statale del Bidente n. 810, Km 4,100, che si segue fino ad incontrare la strada provinciale n. 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forlì e Bertinoro sul fiume Ronco;

Comune di Forlimpopoli: dal confine con il Comune di Bertinoro e Forlì, sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il rio Ausa, che si segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;

Comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla Via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per Via Cesena, Via Badia e Via Fratta passando per Cà Turchi e Cà Won Willer. Indi per Via Massa, che passando per le frazioni Massa, Bolignano, La Crocetta conduce fino al confine con il Comune di Savignano sul Rubicone in località Cà Ugolini;

Comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di Longiano sulla Via Massa, si segue detto confine di comune indi Via Scodella, Via (Vecchia) Rio Salto sino ad incontrare il confine di comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la Via Seibelle J.;

3.3 provincia di Rimini: comuni di Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

Il limite a valle per i comuni di Misano Adriatico, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna é il seguente:

Comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione sulla Via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla Via Grotta. Poi per Via Fontacce sino ad incontrare la strada provinciale n. 35 (Riccione-Tavoletto). Indi per quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per Via S. Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano;

Comune di Rimini: dal confine con il comune di Sant'Arcangelo di Romagna sulla statale Via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare l'autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad incontrare il confine con il Comune di Riccione.

Comune di Sant'Arcangelo di Romagna: dal confine con il comune di Savignano sulla Via Seibelle J. si prosegue per detto confine, in direzione Canonica sino ad incontrare la Via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per Via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la trasversale Marecchia. Poi per Via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Pagadebit di Romagna" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

4.2 Forme di allevamento

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro.

4.3 Irrigazione

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.

4.4 Resa a ettaro e titolo alcolometrico minimo naturale

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Pagadebit di Romagna" ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere i seguenti:

Vino	Resa uva (t/ha)	Titolo alcol. vol. minimo nat.
Pagadebit di Romagna	14	10,50% vol.
Pagadebit di Rom. Bertinoro	14	11,50% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Pagadebit di Romagna” devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La Regione Emilia Romagna, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

5.1 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.
5.2 La denominazione di origine controllata Pagadebit di Romagna" può essere utilizzata per designare i vini frizzanti naturali ottenuti con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare.

5.3 Le operazioni di preparazione del tipo frizzante, nonché le operazioni di imbottigliamento, debbono essere effettuate nell'ambito dei territori delle province di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini

5.4 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore a:

Vino	Resa uva/vino	Produz. massima vino
Pagadebit di Romagna	70%	9.800 lt/ha
Pagadebit di Rom. Bertinoro	70%	9.800 lt/ha

Qualora la resa dell'uva in vino superi il limite sopra riportato, la eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

Il vino "Pagadebit di Romagna", nei tipi secco e amabile, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

6.1 Pagadebit di Romagna:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: secco, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % Vol;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

6.2 Pagadebit di Romagna "frizzante":

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % Vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

6.3 Pagadebit di Romagna "amabile":

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % Vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

6.4 Pagadebit di Romagna "amabile frizzante":

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % Vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

6.5 L'uso della menzione geografica aggiuntiva "Bertinoro" per il vino "Pagadebit di Romagna" è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte e vinificate in quella parte del territorio del comune di Bertinoro che ricade nella zona di produzione delimitata all'art. 3.

All'atto dell'immissione al consumo il "Pagadebit di Romagna Bertinoro" deve avere le seguenti caratteristiche:

6.6 Pagadebit di Romagna Bertinoro “secco”:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: secco, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % Vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

6.7 Pagadebit di Romagna Bertinoro “secco frizzante”:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % Vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

6.8 Pagadebit di Romagna Bertinoro “amabile”:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % Vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

6.9 Pagadebit di Romagna Bertinoro “amabile frizzante”:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % Vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata “Pagadebit di Romagna” é vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
7.2 É consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente
7.3 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento. La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.
7.4 Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia
7.5 E’ consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato é stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Articolo 8
Confezionamento

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino "Pagadebit di Romagna" deve figurare l'indicazione dell'annata di raccolta delle uve.

10A01875

Comunicato relativo alla modifica della denominazione «Suino Cinto Toscano»

Il Ministero della politiche agricole alimentari e forestali con nota del 5 settembre 2005 ha trasmesso alla Commissione europea la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Suino Cinto Toscano» come Denominazione di origine protetta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, sostituito dal regolamento (CE) n. 510/2006.

La Commissione europea - Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, esaminando la domanda di registrazione ha ritenuto necessario chiedere alcune informazioni supplementari al fine di proseguire la procedura di registrazione.

Ritenendo valide le osservazioni sollevate dalla Commissione europea, il Consorzio di tutela del Suino Cinto Toscano con nota del 7 luglio 2009 ha proposto la sostituzione della denominazione «Suino Cinto Toscano» con la denominazione «Cinta Senese».

Al fine di assicurare la massima divulgazione alla modifica della denominazione di origine e affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione, si comunica che la richiesta di riconoscimento come Denominazione di origine protetta della denominazione «Suino Cinto Toscano» è modificata in «Cinta Senese».

10A01977

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Latanoprost Breath».

Estratto provvedimento UPC/II/ n. 41 del 22 gennaio 2010

Specialità medicinale: LATANOPROST BREATH.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Breath Limited.

N. procedura mutuo riconoscimento: NO/H/0144/001/II/001.

Tipo di modifica: modifica/sostituzione di un sito di produzione prodotto finito.

Modifica apportata: aggiunta di SIFI S.p.a. (via Ercole Patti, 36 - 95025 Lavinaio - CT Italia), come sito di produzione, di confezionamento primario e secondario del prodotto medicinale finito e di tutte le altre fasi di produzione ad eccezione del rilascio lotti e del QC testing.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01873

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Latanoprost Breath».

Estratto provvedimento UPC/II/ n. 42 del 22 gennaio 2010

Specialità medicinale: LATANOPROST BREATH.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Breath Limited.

N. procedura mutuo riconoscimento: NO/H/0144/001/II/006.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del processo di produzione del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01874

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-039) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00